

ALLEGATO *E*

**DECISIONE DI ACCERTAMENTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE
DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SARDA PER L'ESER-
CIZIO FINANZIARIO 1971 E RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA**

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 62/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei seguenti Magistrati:

Presidente: dott. Eduardo GRECO

Presidenti di Sezione: prof. dott. Giuseppe CATALDI

dott. Eugenio CAMPBELL

dott. Ettore COSTA

prof. dott. Antonio BENNATI

Consiglieri: prof. dott. Antonino DE STEFANO

dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI

dott. Pietro BAIOCCHI

dott. Giovanni SPAGNOLI

dott. Aldo ANGIOI

prof. dott. Francesco GARRI (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio per l'accertamento della mancata presentazione, nei termini di legge, del rendiconto generale della Regione sarda per l'esercizio finanziario 1971 e del conto consuntivo che ad esso deve essere allegato, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Uditi nella pubblica udienza del 24 luglio 1972 il relatore consigliere professor Francesco Garri ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale: dottor Fernando Chiesa.

FATTO

La Giunta regionale sarda non ha presentato nel termine del 30 giugno 1972, né successivamente, il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1971 ed il conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

Per accertare tale inadempimento, con decreto del 4 luglio 1972 è stata fissata l'udienza odierna, nella quale il Pubblico Ministero, rilevata la mancata presentazione del rendiconto, esposte alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio regionale, ha concluso perché sia accertato e fatto constare, a chi spetti e per ogni effetto di legge, il cennato inadempimento.

DIRITTO

A' termini dell'articolo 41 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, la Giunta regionale deve, ogni anno, nello stesso termine (30 giugno) previsto dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, presentare alla Corte dei conti il rendiconto generale della Regione, con allegato il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione (articolo 8, secondo comma, dello Statuto dell'Azienda approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6), rendiconto e conto relativi all'esercizio finanziario decorso, per la loro parificazione, sì da porre in grado il Consiglio regionale di procedere alla loro approvazione, a norma dell'articolo 31 dello Statuto.

Il 30 giugno 1972 è scaduto il termine entro il quale la Giunta regionale doveva presentare il rendiconto generale ed il conto allegato dell'esercizio 1971 e questa mancata presentazione deve essere fatta constare a chi spetti e per ogni effetto di legge.

Alla decisione sul rendiconto generale deve essere unita, a' termini dell'articolo 41 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, una motivata relazione che, nell'espone i risultati del riscontro eseguito nell'esercizio finanziario, formuli, in particolare, le osservazioni intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le variazioni e le riforme ritenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

Detta relazione, seppure da farsi in occasione della decisione sul rendiconto da parificare, non è da tale pronunzia condizionata, in quanto ha ad oggetto il comportamento della Amministrazione, mentre il giudizio sul rendiconto procede autonomamente dalla verifica delle sue risultanze, tanto per le entrate quanto per le spese, e dal loro riscontro con le leggi del bilancio, verifica e riscontro che possono bensì essere utilizzati nella valutazione di detto comportamento, ma che non ne costituiscono imprescindibile presupposto.

L'esercizio da parte della Corte del potere-dovere di riferire direttamente al Consiglio regionale non può essere, inoltre, impedito da inadempimenti dell'Amministrazione regionale.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario nonché le riforme ritenute opportune sono, quindi, esposte nella relazione unita alla presente decisione, a norma dell'articolo 41 sopra citato.

P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite,

visti gli articoli 100 e 103, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, che approva le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive integrazioni e modificazioni;

sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;

accerta, facendone constare a chi spetti e per ogni effetto di legge, la mancata presentazione del rendiconto generale della Regione e del conto dell'Azienda delle foreste demaniali relativi all'esercizio finanziario 1971;

riferisce, con l'unita relazione, in ordine ai risultati del controllo eseguito sulla gestione del bilancio regionale, nonché sulla gestione dell'Azienda predetta per l'esercizio 1971;

ordina che, a cura della Segreteria, la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, nonché al Rappresentante del Governo presso la Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 24 luglio 1972.

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

L'ESTENSORE

F.to: Francesco Garri

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 24 luglio 1972.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE.

a) *Premessa.* — Il protrarsi del ritardo nella presentazione del rendiconto generale annuo della Regione, rispetto ai termini stabiliti per legge (1), non consente alla Corte, nel tempestivo adempimento del proprio obbligo di referto alla rappresentanza elettiva, di disporre direttamente e compiutamente dei dati della gestione indispensabili ai fini di un giudizio analitico e d'insieme per vari aspetti e risultati di quest'ultima.

Considerazioni in materia, pertanto, come per il passato, debbono per la maggior parte rinviarsi al momento della pronuncia sul rendiconto per il 1971, restando qui limitate a quei profili che possono ricavarsi da elementi già disponibili.

b) *Bilancio di previsione.* — Il bilancio preventivo della Regione non si è differenziato, per impostazione e struttura generale, da quello degli esercizi precedenti. Debbono, pertanto, rinnovarsi le osservazioni circa la mutevolezza di contenuto delle rubriche (derivante dalla variabilità delle attribuzioni di ciascun assessorato, cui le rubriche sono intestate), circa l'elevato numero di capitoli di spesa per memoria, e circa la inclusione nell'elenco delle spese obbligatorie di quelle relative ai compensi per lavoro straordinario.

E, altresì, da aggiungere che la mancanza di una prospettazione riassuntiva delle spese secondo le « categorie » della classificazione economica, analoga a quella operata per aggregati funzionali e per rubriche, priva il bilancio regionale di uno strumento agevole ed immediato di analisi sotto tale profilo, che è anche quello rilevante ai fini di un opportuno raccordo con il quadro della contabilità nazionale, in conformità dei principi ispiratori della riforma introdotta dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, alla quale la Regione deve attenersi in forza dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 250.

Va anche rilevato il contrasto con l'articolo 1 *sub* 37 di detta legge, a norma del quale le spese sono distinte per capitolo « secondo l'oggetto », di capitoli il cui oggetto non può dirsi tale, perché, almeno in parte, indeterminato. Tale il capitolo 11131, relativo al « Fondo a disposizione del Presidente della Giunta per spese di rappresentanza, eccezionali e varie ».

Il secondo, e, particolarmente, il terzo attributo delle spese previste, infatti, potrebbero non soltanto riferirsi addirittura a spese non autorizzate in base all'ordinamento sostanziale vigente (nel qual caso si avrebbe un contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione), ma anche dar luogo agli interventi più disparati: in sede di controllo, comunque, a limitare una siffatta possibilità, e di fronte a casi concretamente verificatisi, è stato escluso che lo stanziamento in parola possa essere impiegato per finalità disciplinate da specifica normativa, in aggiunta agli appositi stanziamenti in virtù di questa iscritti in bilancio (contributi a società sportive), e per di più al di fuori di quanto consentito dalla normativa medesima (compensi straordinari a dipendenti).

c) *Residui passivi.* — Sono state riscontrate difficoltà circa l'osservanza, da parte dell'Amministrazione, della nuova disciplina introdotta in materia dalla già citata legge n. 62 del 1964, poiché questa, avendo abolito la distinzione fra spese ordinarie e straordinarie, comporta, per tutte quelle di parte corrente, il passaggio in economia delle somme che non risultino impegnate durante l'esercizio.

(1) L'ultimo rendiconto finora sottoposto al giudizio delle Sezioni riunite è quello dell'esercizio 1968, presentato il 15 settembre 1971, e quindi con un ritardo di due anni. Su tale ritardo va nuovamente richiamata l'attenzione del Consiglio regionale, trattandosi di inadempimenti che pregiudicano il regolare esercizio di una sua fondamentale attribuzione di sindacato sull'Esecutivo.

Ciò si è ripercosso su numerosi stanziamenti, già di parte straordinaria, concernenti sovvenzioni, contributi e consimili provvidenze finanziarie destinate all'attuazione di programmi di intervento in diversi settori della collettività regionale, non potendo ammettersi che, come sostenuto dall'Amministrazione, la conservazione fra i residui di somme relative a tali provvidenze avvenisse sulla base dei soli impegni « provvisori », annotati dalla Ragioneria ai sensi del quarto comma dell'articolo 50 della legge di contabilità.

La Giunta regionale, peraltro, ha intanto presentato un disegno di legge (n. 123 del 20 aprile 1971), diretto a consentire per tutte le spese di parte corrente il mantenimento in bilancio, « fino a che (ne) permanga la necessità » (ma comunque non oltre il biennio successivo all'esercizio), nonché, in pratica, l'assunzione di « impegni globali » mediante la determinazione con decreto assessoriale, valevole ai fini della iscrizione fra i residui, dell'ammontare complessivo presunto degli impegni in corso di formazione.

Non può, in proposito, la Corte astenersi dall'osservare come siffatta generalizzata applicazione alle spese correnti dell'istituto del « residuo di stanziamento », oltre a non trovare riscontro nella legislazione statale — che si limita a casi tassativamente determinati — ed alla quale la Regione deve attenersi in tema di bilancio, come già prima osservato, accentui le perplessità che tale istituto investono in se stesso, sotto il profilo della conformità al principio dell'annualità del bilancio, accolto dall'articolo 81, primo comma, della Costituzione.

La disciplina generale dei residui non può, quindi, che restare ancorata alla esistenza di specifici impegni — giova in proposito ricordare che l'impegno, con il quale si inizia il procedimento di erogazione della spesa, è un atto di natura contabile, accessivo ad un atto amministrativo che abbia disposto una spesa determinata, precisandone l'ammontare.

Ciò posto, l'impegno, proprio perché atto accessivo, deve logicamente e necessariamente seguire l'atto amministrativo cui accede; e non può mai precederlo.

Sempre in tema di residui, è da segnalare come per due capitoli (11118 e 16105) non riprodotti nel bilancio dell'esercizio 1971, sia stata omessa l'istituzione di appositi capitoli aggiunti, destinati ai residui degli esercizi anteriori, sicché su questi ultimi non hanno potuto essere effettuati pagamenti.

d) Procedure di spesa. — L'importo delle somme accreditate a funzionari delegati è passato da circa 4 miliardi nell'esercizio 1965 a circa 10 (al lordo di annullamenti e riduzioni di fine esercizio) nel 1971, segnando in quest'ultimo anno, in particolare, un aumento di quasi 3 miliardi rispetto a quello precedente.

Rispetto all'ammontare degli accreditamenti, notevole è l'entità delle somme oggetto di essi ancora da rendicontare all'Amministrazione per il 1971 (7,8 miliardi) ed i cui rendiconti non sono ancora stati trasmessi alla Corte per gli anni 1969, 1970 e 1971, e particolarmente per gli ultimi due (18 miliardi circa). Tra i casi più rilevanti di ritardo, segnati pure nelle precedenti relazioni, quelli dei fondi gestiti dai comuni per i cantieri di lavoro (con riguardo ancora a 600 di questi ultimi), e dagli Enti comunali di assistenza per le agevolazioni di viaggio agli elettori emigrati per lavoro.

Una notazione va fatta per l'anno in esame anche in ordine al servizio di tesoreria, in quanto, scaduto il 30 giugno il termine prorogato dalla legge regionale 21 maggio 1971, n. 8, della convenzione con la Banca nazionale del lavoro ed il Banco di Sardegna, il servizio è stato successivamente svolto da tali Istituti in assenza di un rapporto formalmente disciplinato, non essendo intervenuta la legge relativa al suo riaffidamento.

e) Gestioni fuori bilancio. — A quelle segnalate nelle precedenti relazioni tre ancora sono venute ad aggiungersene nel corso del 1971, in virtù di altrettante leggi regionali: il Fondo di rotazione presso uno o più istituti esercenti il credito agrario in Sardegna, per la concessione di prestiti di esercizio a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole (articolo 6 e seguenti legge regionale 21 maggio 1971, n. 7), il fondo per l'attuazione del piano d'intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale (articolo 22 legge regionale 30 settembre 1971, n. 25), ed il fondo regionale per la concessione di anticipazioni e mutui agevolati agli abitanti

di Gairo ed Osini per la costruzione, la ricostruzione, il completamento e la riparazione di case di abitazione (articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 33).

L'accrescersi di gestioni fuori bilancio, anche se rispondente a ragioni che il legislatore regionale abbia debitamente valutato tali da consentire deroghe ai noti principi di unità ed universalità del bilancio, impone per ciò stesso alla Regione di darsi particolarmente carico delle esigenze che hanno presieduto all'emanazione della recente legge statale 25 novembre 1971, n. 1041, la quale assicura in ogni caso l'assoggettamento delle gestioni autorizzate al controllo esterno della Corte dei conti e la comunicazione dei risultati alle assemblee legislative.

In attesa che a ciò si conformi anche l'Amministrazione regionale, non si è in grado per ora di fornire elementi sull'andamento delle gestioni in parola.

f) Contabilità speciale del piano di rinascita. — Una trattazione specifica, nel quadro delle gestioni sottratte alla disciplina generale del bilancio, merita quella dei fondi versati dallo Stato alla Regione per l'attuazione del « piano di rinascita » della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588, e di cui si è già fatto cenno nelle relazioni rese lo scorso anno sul rendiconto generale della Regione per il 1967 e sull'attività dell'Amministrazione regionale per il 1970.

Notevole, è, infatti, l'ammontare di detti fondi (quelli versati a tutto il 1971 ammontano a circa 310 miliardi), come di rilevante interesse generale è la loro destinazione, e particolari sono le norme che attualmente ne regolano la gestione.

L'articolo 5 della legge citata, ha, al riguardo, stabilito che la Regione istituisca all'uopo una contabilità speciale, la cui disciplina è stata poi dettata dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

I versamenti disposti annualmente dallo Stato « transitano » attraverso il bilancio regionale, con imputazione al cap. 21120 dell'entrata ed assegnazione di pari importo al cap. 26901 della spesa, a carico del quale sono in un'unica soluzione erogati a favore della suddetta contabilità speciale.

Il « concorso » della Regione previsto dall'articolo 13 dello Statuto speciale si esplica, nella fase dell'attuazione del piano principalmente con la gestione dei fondi ricevuti — di competenza del Presidente della Giunta — secondo le norme ed i criteri stabiliti dalle leggi citate, dal piano e da programmi pluriennali ed annuali, tutti predisposti dalla Regione stessa per l'approvazione da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ora sostituito dal CIPE.

Per quanto riguarda l'obbligo di rendiconto, mentre il riscontro amministrativo delle entrate e delle spese è esercitato dall'assessorato alle finanze, a norma dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1962, i conti della gestione sono stati presentati alla Corte fino al 30 giugno 1968, con riferimento all'impiego di somme per complessivi 70,3 miliardi, e dopo tale data sono rimaste senza esito le numerose sollecitazioni rivolte dalla Corte all'Amministrazione per il loro ulteriore invio.

L'esame dei conti ricevuti ha portato alla formulazione di numerosi rilievi per irregolarità formali e sostanziali, ma neppure ad essi finora è stata data risposta. D'altronde, il controllo è non di rado ostacolato dalla mancanza di collegamenti fra i vari conti in ordine alle varie fasi (anticipazioni, rate, saldi, ecc.) dei medesimi interventi erogativi, e dalla conseguente impossibilità, in particolare, di ottenere una visione unitaria dell'intero ciclo di ciascun intervento e dell'attività nel suo insieme.

Assai limitata, quindi, allo stato, la possibilità di fornire in questa sede soddisfacenti elementi di giudizio sull'andamento e sui dati della gestione. Si può soltanto riassuntivamente riferire come, anche sulla scorta di elementi forniti dalla stessa Amministrazione, il ritmo gestorio appaia alquanto più lento di quello della percezione dei fondi, ove si consideri che, rispetto al totale, già ricordato, di 310 miliardi di versamenti da parte dello Stato, le somme impegnate ammontano a 241 miliardi (di cui 58,3 per il primo programma esecutivo, 13 circa per il secondo, 65,5 per il terzo, 104,2 per il quarto), e quelle pagate a 190,7 miliardi (rispettivamente 51,2; 12,3; 54,4; 72,7 per ciascun programma) con una giacenza di cassa, al 31 gennaio 1972, di 125,3 miliardi.

g) *Patrimonio immobiliare.* — Dai dati relativi alle variazioni annuali nell'inventario dei beni immobili patrimoniali, periodicamente comunicati dall'Amministrazione, risulta quanto segue circa la consistenza alla fine del 1971:

consistenza al 31 dicembre 1970	L. 3.741.613.319
aumenti intervenuti nel 1971	» 344.772.725
diminuzioni intervenute nel 1971	» 5.141.194
<hr/>	
consistenza al 31 dicembre 1971	L. 4.081.244.850
<hr/> <hr/>	

2. — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

La fondamentale materia della ripartizione delle competenze fra la Presidenza della Giunta e gli Assessorati continua a mancare di un apposito, globale e stabile assetto normativo. Tale carenza assume più spiccato rilievo in rapporto all'ormai acquisito riconoscimento degli Assessori come organi a rilevanza esterna, sulla base della sentenza n. 20 del 1956 della Corte costituzionale, dalla quale, oltre alla espressa dichiarazione di tale qualità, deve desumersi che la dichiarazione di incostituzionalità dell'attribuzione al Presidente della Giunta delle competenze previste dalle lettere *a)*, *c)* e *d)* dell'articolo 11 delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, comporti la spettanza di esse ai suddetti organi preposti ai singoli rami dell'Amministrazione in forza del successivo articolo 12 (salve le attribuzioni conferite alla Giunta dall'articolo 8).

Si è, altresì, nel precedente paragrafo, già rinnovato il rilievo concernente i riflessi che la situazione comporta sulla struttura del bilancio, in termini di mutevole contenuto delle diverse rubriche.

La « Conferenza regionale sulla riforma della pubblica amministrazione », convocata nel 1971 in attuazione di un ordine del giorno votato dal Consiglio regionale, dovrebbe rappresentare un significativo progresso nell'approfondimento dei problemi di riorganizzazione, nel cui quadro si colloca prioritariamente quello sopra indicato.

Passando a più particolari aspetti, va rilevata una certa propensione dell'Amministrazione verso il metodo della collegialità, con la costituzione di commissioni, anche al di fuori di previsioni legislative, e di « gruppi di lavoro ». Tale metodo è da ritenere, in generale, conforme al principio di buon andamento, quando non rechi intralci superflui nelle procedure e consenta più ponderate decisioni.

Anche in materia, peraltro, e proprio in vista della validità del metodo, tornerebbe di indubbio vantaggio una sua apposita regolamentazione in termini generali (2).

Deve, infine, nuovamente segnalarsi il perdurare della mancanza del regolamento di attuazione della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, sul Centro regionale antimalarico ed anti-insetti, mancanza che concorre a determinare difficoltà, fra l'altro, in tema di piani tecnico finanziari e di fabbisogno trimestrale del Centro stesso, sui quali la Corte ha anche nell'anno in esame, dovuto muovere rilievi all'Amministrazione.

La situazione del personale, come risulta dalle tabelle allegate, non presenta marcate differenze rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda sia le dotazioni organiche (la cui va-

(2) Ciò varrebbe a definire espressamente problemi come quello del compenso ai componenti le commissioni non previste da norme, che la Corte ha ritenuto non ammissibile allo stato attuale della legislazione vigente della Regione, escludendo del pari quello ai membri dei gruppi di lavoro, in quanto funzionari direttivi regionali chiamati ad espletare in tale forma le proprie mansioni d'istituto.

riazione più sensibile è la riduzione di complessivi 33 posti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante agevolazioni per gli ex combattenti), sia il numero dei dipendenti in servizio.

Quest'ultimo resta inferiore a quello dei posti in organico, particolarmente nelle qualifiche iniziali delle carriere direttive amministrativa e tecniche, ancora per effetto del blocco delle assunzioni disposto con la legge regionale n. 10 del 1963, e cessato a seguito della successiva legge regionale n. 6 del 1970.

Si prescinde, peraltro (come pure nella suddetta tabella), dalla applicazione della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, che ha previsto la facoltà di passaggio nei ruoli regionali per il personale statale appartenente agli uffici del Ministero dell'agricoltura trasferiti alle dipendenze della Regione, e rimasto presso i medesimi in posizione di comando. Di detto personale sono attualmente in corso i provvedimenti di inquadramento.

Con la cessazione del blocco delle assunzioni, il reclutamento è ripreso con notevole ritmo, come risulta dal numero di 221 impiegati complessivamente assunti nelle diverse carriere (11 in quella direttiva, 90 in quella di concetto, 67 in quella esecutiva e 53 in quella ausiliaria), oltre a 23 salariati, attraverso concorsi banditi nel 1970, ed espletati in meno di otto mesi. Per altri 57 posti (di cui 28 per la carriera direttiva amministrativa) sono stati banditi concorsi nel 1971, in corso di ultimazione.

In tema di formazione del personale, peraltro, continuano a non risultare iniziative dell'Amministrazione, non essendo stati tenuti corsi neppure nell'anno in esame.

Fra le questioni di un certo rilievo cui ha dato luogo il trattamento economico del personale, oltre al già ricordato diniego opposto dalla Corte alla corresponsione di compensi speciali a carico dello stanziamento per spese di rappresentanza, è da dire di quella anch'essa negativamente risolta in sede di controllo, della ammissibilità della corresponsione della quattordicesima mensilità al personale statale comandato presso la Regione, conservando detto personale lo stato giuridico e retributivo disciplinato dalle norme dello Stato.

Per quanto attiene ai premi corrisposti per la collaborazione al servizio antincendi, di cui si è parlato nella precedente relazione, si è riscontrato che l'Amministrazione ha adottato modalità di erogazione idonee ad evitare le sperequazioni ivi rilevate.

Anche la materia delle missioni si è notevolmente regolarizzata, non più offrendo frequente motivo di rilievo sulla esattezza delle liquidazioni, pur restando, comunque, sotto un profilo d'insieme, particolarmente elevato il numero delle missioni disposte.

PERSONALE DELL

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1970	Variazioni		Dotazione organica al 31 dicembre 1971	Impieghi	
			Legge	Numero posti		In organico	
						1970	1971
Amministrativo .	Direttiva	192	Legge 24-5-1970, n. 336	- 9	183	110	105
	Concetto	207	Legge 24-5-1970, n. 336	- 4	203	183	203
	Esecutiva	337	Legge 24-5-1970, n. 336	- 9	328	307	311
	Ausiliaria	131	Legge 24-5-1970, n. 336	- 9	122	123	122
Tecnico	Direttiva	52	Legge 24-5-1970, n. 336	+ 5	57	27	30
	Concetto	126	Legge regionale 4 giugno 1971, n. 49	+ 4	130	90	118
	Esecutiva	19	—	—	19	16	17
	Ausiliaria	59	—	—	59	48	57
Amministrativo .	Direttiva ad esaurimento	11	—	—	11	5	4
Salariati	Capi operai	16	Legge 24-5-1970, n. 336	- 1	15	16	14
	Categoria I	48	—	—	48	13	26
	Categoria II	11	—	—	11	8	7
	Categoria III	10	—	—	10	7	7
	Categoria IV	58	—	—	58	58	44
A contratto:	1) Personale qualificato per il Centro di Programmazione (numero massimo: 25 unità) 2) Personale addetto all'Ufficio regionale per assistenza tecnica all'agricoltura 3) Personale addetto alla Segreteria tecnica del Comitato di Coordinamento						

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

In servizio al 31 dicembre 1971										Provvedimenti di approvazione dell'organico e successive variazioni	
In soprannumero		In eccedenza		Fuori ruolo		Altra posizione		Totale			
1970	1971	1970	1971	1970	1971	1970	1971	1970	1971		
-	-	1	-	-	-	6	-	117	105	Legge regionale 3-7-1963, n. 10	
-	19	4	-	-	1	41	-	228	223	Legge regionale 16-5-1968, n. 29	
-	-	-	-	-	-	59	-	366	311	-	
12	30	-	-	-	-	16	-	151	152	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	29	30	Legge regionale 3-7-1963, n. 10	
-	3	1	-	-	-	32	-	123	121	Legge regionale 16-5-1968, n. 29	
-	-	-	-	-	4	-	-	16	21	Legge regionale 4-6-1971, n. 9, art. 9	
-	-	-	-	-	-	15	-	63	57	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	Legge regionale 3-7-1963, n. 10 Legge regionale 16-5-1968, n. 29	
-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	Legge regionale 3-7-1963, n. 10	
-	7	-	-	-	-	28	-	41	33	Legge regionale 16-5-1968, n. 29	
-	-	-	-	-	-	5	-	13	7	-	
-	-	-	-	-	-	3	-	10	7	-	
4	-	-	-	-	-	1	-	63	44	-	
.....									18	20	
.....									8	7	
.....									7	6	

PERSONALE DELL'AZIENDA

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 di- cembre 1970	Variazioni		Dotazione organica al 31 di- cembre 1971	In organico	
			Legge	Numero posti		1970	1971
Tecnico-Ammini- strativo	Direttiva	1	—	—	1	1	1
Amministrativo .	Concetto	6	—	—	6	6	6
	Esecutiva	7	—	—	7	6	6
	Ausiliaria	7	—	—	7	4	4
Tecnico	Direttiva	7	—	—	7	4	4
	Concetto	10	—	— 1	9	7	7
	Ausiliaria	8	—	—	8	4	6
Salariati	Capi operai . . .	15	—	—	15	—	—
	Categoria I . . .	35	—	—	35	35	40
	Categoria II . . .						
	Categoria III . . .						
Salariati guardie giurate	Guardia giurata superiore	15	—	—	15	—	—
	Guardia giurata capo	35	—	—	35	49	46
	Guardia giurata scelta						
	Guardia giurata . .						

FORESTE DEMANIALI

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1971										Provvedimenti di approvazione dell'organico e successive variazioni
In soprannumero		In eccedenza		Fuori ruolo		Altra posizione		Totale		
1970	1971	1970	1971	1970	1971	1970	1971	1970	1971	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24 Legge regionale 8 maggio 1968, n. 25
3	4	-	-	-	-	-	-	9	10	Legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24
2	10	-	-	-	-	-	-	8	16	Legge regionale 8 maggio 1968, n. 25
-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	—
-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	Legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24
-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	Legge regionale 8 maggio 1968, n. 25
-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	—
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24 Legge regionale 8 maggio 1968, n. 25
3	-	-	-	-	-	-	-	38	40	—
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24 Legge regionale 8 maggio 1968, n. 25
-	-	-	-	-	-	-	-	49	46	—

3. — LAVORI, FORNITURE ED ACQUISTI IN GENERE.

Come può ricavarsi dall'allegato prospetto (che considera unitariamente l'Amministrazione regionale e quella dell'Azienda foreste demaniali), le spese inerenti a lavori e forniture sono sensibilmente aumentate nel 1971, superando l'importo di 8 miliardi, rispetto ai 6 miliardi dell'esercizio precedente. Da un'analisi secondo i sistemi di affidamento seguiti, fattori determinanti di tale risultato, nonostante la flessione del ricorso alla licitazione privata, appaiono il notevole incremento, nel settore dei lavori, dei casi di concessione ad enti pubblici, sia per numero (71 contro 28) che per importo (4,6 contro 1,3 miliardi), e di esecuzione in economia in amministrazione diretta (40 contro 12, per 1,4 contro 1 miliardo). Sostanzialmente immutata, sempre rispetto al 1970, la spesa per contratti a trattativa privata, mentre notevole ne è l'aumento numerico in materia di lavori e forniture, si da denotare, a parità di importi complessivi, una riduzione di quelli unitari medi, e cioè un maggiore frazionamento, con possibile allargamento della cerchia dei contraenti.

In proposito è altresì da rilevare come la norma di attuazione dello statuto regionale (articolo 8, lett. f), decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250), la quale demanda alla Giunta l'approvazione di tutti indistintamente i contratti della Regione, anche di modestissimo importo, comporta inevitabilmente dei ritardi, e come, d'altro canto, in presenza di un rilevante numero di contratti tale approvazione non può assumere una portata sostanziale che limitatamente ai pochi di effettiva importanza, riducendosi ad una formalità per gli altri.

In tema di progettazione delle opere, ed in particolare circa l'affidamento di esse a liberi professionisti, oltre alla scarsa accuratezza nell'espletamento degli incarichi, dimostrata dalla frequenza di perizie modificative di cui si dirà più avanti, nonché ai rilievi mossi all'Amministrazione per l'osservanza delle norme sulle diverse competenze professionali (nei casi, ad esempio, di affidamento a geometri di mansioni non rientranti nella loro competenza, od a gruppi di professionisti dei quali uno solo era competente rispetto alla natura della prestazione), vanno segnalati casi nei quali progetti elaborati sono rimasti inutilizzati, con conseguente ingiustificato onere per la Regione, vuoi perché la progettazione della stessa opera era stata successivamente affidata ad altro diverso professionista, vuoi perché, per le opere previste dalla legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è risultato che i Comuni interessati, la cui richiesta l'Amministrazione non aveva curato di acquisire previamente, avevano già provveduto all'esecuzione con fondi propri o corrisposti dallo Stato.

Sullo stesso argomento, non può dirsi che l'Amministrazione si sia sempre attenuta al criterio di eccezionalità del ricorso all'opera di estranei, considerato che questa è stata richiesta anche per lavori di modesta portata.

L'espletamento delle procedure e dei lavori dà luogo ad osservazioni sia per quanto concerne i casi di anticipata esecuzione prima dell'esaurirsi di tutti gli adempimenti (addirittura, talvolta, prima della stessa stipulazione del contratto), sia per il ripetersi dei ritardi, già segnalati in passato, spesso riscontrati fra l'approvazione dei progetti e l'indizione delle gare di appalto (con conseguente aumento di quelle andate deserte), ovvero nella consegna dei lavori per inadempienza dell'appaltatore (che di solito si è omesso di sanzionare con la rescissione in danno e con le penali, sopportando poi maggiori compensi revisionali, o non potendo più applicare la rescissione stessa, per fallimento o morte del contraente).

Ulteriori remore sono altresì derivate dalla eccessiva frequenza di non brevi sospensioni dei lavori per l'adozione (spesso ritardata anche per mancanza di fondi per le eventuali maggiori spese) di perizie suppletive e di variante, con aumento del costo dell'opera per compensi revisionali e per il protrarsi dell'attività di sorveglianza.

Tali perizie si rendono spesso necessarie in dipendenza di carenze od errori di progettazione riscontrati in corso d'opera, il che denota anche una scarsa accuratezza sia nella elaborazione dei progetti redatti d'ufficio sia nell'esame da parte dei competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei progetti redatti dai liberi professionisti. I progetti, inoltre, in molti casi non sono corredati di tutti i prescritti elaborati ovvero sono corredati di elaborati incompleti e persino errati.

Non è poi infrequente il ricorso a perizie suppletive e di variante « a sanatoria »: ciò denota indubbiamente carenza da parte degli organi preposti alla conduzione dei lavori.

Disguidi nel prosieguo dei lavori sono derivati in qualche caso dalla mancata modifica del progetto generale dell'opera all'atto di approvazione di varianti al progetto dei singoli lotti.

Parimenti, in qualche caso, sono stati riscontrati ritardi nell'inizio ed ultimazione delle operazioni di collaudo. Ne è conseguito, tuttavia, solo raramente un danno per l'erario regionale esattamente identificabile (pagamento di interessi all'appaltatore); a volte, peraltro, un pregiudizio è derivato all'Amministrazione a seguito di danni di forza maggiore prodottisi in opere da tempo ultimate ma non collaudate nei termini previsti.

In sede di controllo preventivo dei provvedimenti dai quali potevano evincersi le indicate carenze, la Delegazione della Corte ha ripetutamente invitato l'Amministrazione ad assumere le iniziative idonee all'accertamento delle responsabilità, provvedendo, in alcuni casi, a rimettere essa direttamente gli atti alla Procura Generale della Corte stessa.

Ritardi si sono anche verificati nella formale consegna agli enti interessati (soprattutto enti locali) di opere direttamente costruite a cura della Regione. Tali opere restano, nell'attesa inutilizzate, ovvero entrano solo di fatto in possesso degli enti; questi, però, non provvedono alla ordinaria manutenzione (tipico il caso degli ambulatori e mattatoi comunali), che continua a gravare, con sensibili oneri, sull'Amministrazione regionale.

Situazione particolare è quella di opere anch'esse progettate ed eseguite dalla Regione, ma destinate all'utilizzazione diretta da parte di altri soggetti, non preventivamente individuati.

In mancanza di una opportuna normativa che disciplini tale individuazione nonché i modi di consegna e di gestione e precisi altresì se e quando le opere debbano comunque restare acquisite al patrimonio regionale o invece trasferite, ed a quali condizioni, a quello altrui, avviene sistematicamente che, ultimati i lavori, esse rimangano per lungo tempo inutilizzate, per essere poi affidate in gestione ad enti pubblici o persino ad organizzazioni di fatto od a privati, sulla base di convenzioni stipulate caso per caso, come nell'affidamento degli alberghi turistici all'E.S.I.T. e di ospedali ad associazioni religiose.

Per quanto concerne i veicoli e la relativa gestione, la consistenza, che non ha subito, al netto di acquisti ed alienazioni per un numero limitato di casi, varianti di rilievo rispetto all'anno precedente, era alla fine del 1971 di 184 autovetture (176 l'anno precedente), di cui 168 per gli uffici periferici, 181 altri automezzi, 26 motocicli e 5 natanti, con una spesa complessiva per esercizio e manutenzione di 105,7 milioni, di 36,6 per oneri assicurativi, e di 13,2 per noleggio autovetture occorrenti al servizio di rappresentanza in Roma.

ATTIVITÀ

(Amministrazione regionale)

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)			Asta pubblica		Licitazione privata		
Oggetto	Eserciz.	Capitolo	N.	Imp.	N.	Importo	N.
Lavori	1971	22, 29, 30, 35, 11143, 11144, 11145, 11148, 11155, 11160, 11503, 16608, 16612, 21504, 21505, 23503, 24503, 25306, 25502, 25503, 26504, 26506, 26507, 26602, 26608, 26613, 26617, 26620, 26621, 26622, 26623, 26624, 26625	—	—	48	562.150.112	76
Forniture	1971	18, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 11137, 11145, 11147, 11149, 11150, 11153, 11154, 11163, 13101, 15117, 15117/R, 15119, 16123, 16124, 16125	—	—	54	115.936.717	130
Affitto locali	1971	21, 11142, 11144, 11145, 11160, 11163, 16123	—	—	—	—	21
Acquisto immobili . .	1971	21103	—	—	—	—	3
Convenzioni servizio sa- nitario Azienda fore- ste demaniali . . .	1971	16	—	—	—	—	5
Assicurazione autovet- ture	1971	11154	—	—	—	—	1
Noleggio macchine I.B.M.	1971	11162	—	—	—	—	1
Ricovero minori affetti da malattie sociali .	1971	15319	—	—	—	—	6
TOTALI			—	—	102	678.086.829	243

CONTRATTUALE

e Azienda foreste demaniali)

Contrattativa privata	Appalto concorso		Concessioni						Lavori e servizi in economia			
			a Enti pubblici		a Enti ecclesiast		a privati		a cottimo		in amministrazione diretta	
Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Imp.	N.	Imp.	N.	Imp.	N.	Importo
334.093.395	4	22.971.416	71	4.598.239.378	-	-	-	-	-	-	40	1.395.032.754
201.700.991	8	51.254.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275.875.618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.529.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.592.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110.646.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331.383.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.567.821.444	12	74.225.865	71	4.598.239.378	-	-	-	-	-	-	40	1.395.032.754

4. — ATTIVITÀ ED INTERVENTI FINANZIARI.

Deve essere ancora rilevato il protrarsi dell'insoddisfacente complesso normativo riguardante i diversi interventi della Regione (che nella massima parte hanno carattere indiretto, sotto forma di contributi, sovvenzioni, sussidi e simili), sia sotto il profilo della mancanza di opportune puntualizzazioni, in via regolamentare, dei criteri di applicazione di disposizioni legislative spesso troppo generiche o comunque di incerta interpretazione (3); sia, e soprattutto, per il disorganico sovrapporsi di svariate disposizioni succedutesi nel corso del tempo in uno stesso settore, senza coordinarsi con le precedenti, dando luogo ad interventi eccessivamente frazionati e scarsamente idonei a raggiungere apprezzabili risultati, e rendendo arduo lo stabilire quale sia effettivamente la disciplina in vigore: tali, ad esempio, i casi delle leggi regionali n. 17 del 1950, n. 7 del 1955 e n. 35 del 1968, e delle leggi regionali n. 7 del 1957 e n. 19 del 1967.

L'esigenza di perfezionamento delle norme si manifesta anche sul piano organizzativo, come già rilevato in tema di distribuzione delle competenze fra gli assessorati, senza, peraltro tacere di casi di duplicazione di interventi, per uno stesso oggetto, nell'ambito della stessa Amministrazione regionale, ovvero rispetto a quello statale, che una più accurata azione di coordinamento, ai rispettivi livelli, dovrebbe riuscire ad evitare.

Nel comportamento dell'Amministrazione è stata sovente rilevata la prassi di accordare formalmente contributi per determinate attività dopo che queste erano state iniziate o addirittura esaurite, così snaturando il carattere dell'intervento, in rapporto alle sue finalità di promozione ed incentivazione: tanto si è verificato in tema di contributi per il turismo scolastico e sociale, per la pulizia di spiagge a scopi di valorizzazione turistica, per acquisto di attrezzature sportive, per assistenza a manifestazioni sportive, per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni o la partecipazione ad esse, per il miglioramento di impianti di colonie climatiche, ecc.

Quanto al controllo, da parte dell'Amministrazione, sulla realizzazione delle iniziative sovvenzionate, al di fuori dei casi di erogazione in base a stati di avanzamento, o di presentazione di rendiconto da parte del beneficiario (che viene opportunamente richiesta, da qualche tempo, anche se non espressamente prescritta), esso continua a svolgersi negli altri casi, in forma solo indiretta, mediante richiesta di notizie e informazioni.

Altra osservazione è da formulare circa la genericità talora riscontrata nei pareri di organi consultivi, come tali scarsamente idonei ad orientare l'Amministrazione attiva, come, ad esempio, quelli espressi dal Comitato tecnico sanitario o dai Comitati consultivi per l'industria e commercio, sui contributi previsti, rispettivamente, dalle leggi regionali n. 15 del 1950 e n. 22 del 1953.

Fra le questioni d'un certo rilievo insorte nel corso dell'esercizio va ricordata quella concernente la erogazione di lire 500 milioni a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari a titolo di incoraggiamento per l'ammasso e la vendita di alcuni tipi di formaggio prodotti nella campagna 1965-1966, questione definita favorevolmente dalla Sezione del controllo con pronuncia n. 460 del 5 novembre 1971, che si pubblica in allegato alla presente relazione.

IL RELATORE

F.to: Francesco Garri

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

(3) Nel 1971 è stato emanato un solo nuovo regolamento (di attuazione della legge regionale n. 18 del 1970) ed altri tre decreti di modifica a norme preesistenti. Di un altro, concernente modifiche al regolamento per l'attuazione della legge regionale n. 10 del 1965, la Corte ha rifiutato la registrazione, in relazione ad una norma secondo la quale l'assistenza disciplinata da detta legge veniva consentita, oltreché nei confronti di singoli lavoratori, anche nei confronti di « categorie » di essi, il che non è previsto dalla legge stessa, e con una generalizzazione maggiore di quella legislativa circa i motivi delle provvidenze, mediante l'espressione « altre ragioni » in aggiunta alla gravità delle situazioni economiche, come cause di condizioni di accentuato disagio o di sensibile decurtazione delle retribuzioni.

In tema di regolamenti, va segnalata l'opportunità che nei casi di modifiche troppo ampie a precedenti testi ne sia adottato uno nuovo in sostituzione del precedente.

ALLEGATO A

Determinazione n. 460.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 5 novembre 1971.

Visto il mandato n. 73, cap. 26718 del bilancio 1971, di lire 500 milioni, emesso — in base al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 345 S.G. in data 11 luglio 1969 — in favore della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, a titolo di incoraggiamento per l'ammasso e la vendita di 40.826 quintali di formaggio « pecorino romano » e « fiore sardo » di produzione della campagna 1965-1966;

visto il rilievo della Delegazione della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna in data 31 luglio 1968, foglio n. 285;

vista la risposta dell'Amministrazione regionale sarda in data 31 luglio 1970;

visto il rifiuto di registrazione deciso dal Consigliere preposto alla suddetta Delegazione della Corte, in data 16 ottobre 1970, n. 597;

vista la deliberazione in data 27 luglio 1971 della Giunta Regionale che ha chiesto il riesame del provvedimento del Consigliere da parte della Sezione del controllo della Corte ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, concernente il procedimento del controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale;

vista la relazione di detto Consigliere, in data 9 ottobre 1971;

vista l'ordinanza in data 20 ottobre 1971 con la quale il Presidente della Corte ha deferito la pronuncia, sul visto e la conseguente registrazione del sopraindicato mandato, alla Sezione del controllo, convocandola per l'adunanza del giorno 30 ottobre 1971, e dato atto del rinvio della trattazione alla data odierna;

viste le note del 20 e 25 ottobre 1971, con cui è stata data comunicazione di tale ordinanza e del rinvio della trattazione alla Regione autonoma della Sardegna e, per conoscenza, al Ministero del tesoro;

udito il relatore Consigliere dottor Mario Di Stefano;

udito il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna;

ritenuto in

FATTO

la legge regionale sarda 26 ottobre 1966, n. 10, concernente provvidenze per l'ammasso dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti nella campagna 1965-1966, all'articolo 1, autorizza l'Amministrazione regionale sarda a disporre l'ammasso volontario dei detti formaggi ed a fissarne le relative modalità.

L'articolo 2 istituisce presso i capoluoghi di provincia, nella Regione stessa, una commissione a cui è affidato il compito « di seguire e controllare le operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, la concessione degli acconti e la liquidazione del saldo ai conferenti ».

L'articolo 3 stabilisce che « l'Amministrazione regionale concorre all'attuazione dell'ammasso del prodotto... mediante la concessione di un contributo negli interessi sui finanziamenti contratti dall'ente o dagli enti cui è affidato l'ammasso per la corresponsione di un acconto ai produttori agricoli conferenti... ».

L'articolo 4 autorizza l'Amministrazione stessa a concedere un secondo tipo di contributo, pari al 90 per cento delle spese di gestione dell'ammasso sostenute dall'ente o dagli enti cui è affidato l'ammasso medesimo.

L'Amministrazione regionale sarda, nel dare attuazione all'articolo 1, ha adottato — nelle forme stabilite dallo stesso articolo — un provvedimento, non trasmesso alla Delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione, con il quale, in sede di fissazione delle modalità di attuazione dell'ammasso, è stato stabilito che l'ente gestore dovesse corrispondere a ciascun produttore conferente un acconto sui prezzi di vendita o ricavo di lire 850 al chilogrammo per le partite di prima qualità e di lire 780 al chilogrammo per quelle di seconda qualità.

L'ente gestore (Federazione italiana dei consorzi agrari) ha pagato acconti per complessive lire 3.393.010.967, introitando, invece, dalle vendite, lire 2.624.296.323, con un *deficit* — fra scorta, capitale ed interessi passivi a tutto il 30 aprile 1969 — di lire 924.741.587.

Di fronte a questa situazione, l'Amministrazione regionale ha ritenuto necessario di intervenire mediante la concessione, in favore dell'ente gestore, di un contributo di lire 500 milioni, a titolo di premio di incoraggiamento per l'ammasso e la vendita di 40.826 quintali di formaggio, disponendone il pagamento, in base al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 345 in data 11 luglio 1969, con il mandato n. 73 sul capitolo 26718 del bilancio 1971.

La provvidenza è stata elargita in applicazione dell'articolo 3, punto 4, di altra legge regionale (la legge 7 maggio 1953, n. 22) secondo cui « per favorire l'impianto, l'attivazione, la riattivazione, la trasformazione, l'ampliamento ed il trasferimento in Sardegna di attività industriali e commerciali, l'Amministrazione regionale è... autorizzata a concedere le seguenti provvidenze: ... 4) premi di incoraggiamento, ragguagliati ai quantitativi delle merci prodotte e vendute, per la durata massima di dieci anni, per determinate categorie di imprese che garantiscono una maggiore valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolate... ».

Il provvedimento concessivo di tale provvidenza è stato prima oggetto di rilievo da parte della Delegazione regionale della Corte dei conti, e, poi, di esclusione dal visto da parte del Consigliere preposto alla Delegazione stessa. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, ha deliberato di chiedere la trasmissione del provvedimento stesso all'esame della Sezione del controllo. Nel citato rilievo, la Delegazione regionale ha osservato che — « in disparte la considerazione se sia ammissibile o meno il ricorso ad una legge per integrazione di altra che ha compiutamente stabilito i limiti di intervento a prò di una specifica attività » — il « premio », risolvendosi, in effetti, nella concessione di un contributo a favore dei conferenti per un importo pari alla differenza fra la somma ricevuta a titolo di acconto e l'importo reale di vendita, non potrebbe considerarsi diretto a « favorire l'impianto, la attività, la riattivazione, la trasformazione, lo ampliamento ed il trasferimento in Sardegna di attività commerciali ed industriali », secondo quanto recita il punto 4 del citato articolo 3, legge regionale n. 22 del 1953.

In ordine a questo secondo punto, l'Amministrazione regionale si è richiamata ad una precedente pronuncia della Sezione del controllo (deliberazione n. 139 del 10 luglio 1958) secondo cui le provvidenze di (tale) legge sono « predisposte non soltanto allo scopo di rendere possibile o di facilitare il sorgere ed il costituirsi *ex novo* di impianti industriali o di attività commerciali, ma allo scopo altresì di incrementare e ampliare gli impianti e le attività già esistenti ».

Circa l'altro punto, ad avviso dell'Amministrazione regionale, non si sarebbe trattato di sovrapposizione di leggi, « avendo ciascuna una propria definita e chiara funzione, in vista di finalità che solo in parte e non senza conseguenze estremamente dannose per il settore che si intendeva tutelare sarebbero derivate qualora si fosse esclusa la possibilità di ricorso alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 ».

Invero, la legge regionale n. 10 del 1966 sarebbe « volta ad assicurare esclusivamente l'espletamento di un servizio d'interesse economico, lasciando esposte alla normale alea delle intraprese commerciali le operazioni di vendita che — per loro natura — possono risolversi in attivo come anche in perdita ».

Non essendo la legge regionale n. 10 del 1966 destinata ad operare sulla materia « commerciale », questa rientrerebbe sotto la generale portata della legge regionale n. 22 del 1953 che, per la sua latitudine, sarebbe idonea a « coprire » la materia lasciata « scoperta » dall'altra legge: il che confermerebbe la mancanza di coincidenza o di duplicazione di previsioni relativamente ad uno stesso oggetto, ma, al contrario, presupporrebbe la separazione dei rispettivi piani operativi.

Nessuno dei due ordini di argomentazioni è stato considerato convincente dal Consigliere preposto alla Delegazione regionale della Corte dei conti, ad avviso del quale, in vigore di una legge speciale e transitoria che abbia compiutamente e tassativamente regolato le provvidenze ed i rapporti relativi, non possono trovare applicazione norme diverse, ai fini della concessione di ulteriori provvidenze per tutto ciò che concerne rapporti e casi disciplinati dalla prima norma.

Neanche determinante, o decisivo, è sembrato il richiamo alla deliberazione n. 139/1958 della Sezione del controllo, in quanto relativa ad un caso di ammasso volontario « non regolato da una apposita norma legislativa », rispetto a cui si controverteva, peraltro, intorno alla legittimità delle spese incontrate, anziché alle passività delle vendite.

A seguito della ricordata pronuncia del Consigliere, la Giunta regionale, nella seduta del 27 luglio 1971, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, di richiedere la pronuncia della Sezione del controllo, motivandone la propria richiesta, principalmente, sulle seguenti considerazioni:

1) la legge regionale n. 10 del 1966 ha previsto il saldo per la sola ipotesi in cui il prezzo finale del formaggio fosse stato spuntato a livelli superiori all'acconto concesso ai conferenti, e non anche per l'ipotesi contraria; essendosi in concreto verificata questa seconda ipotesi, cioè prezzo finale inferiore all'acconto, non può farsi ricorso alla precitata legge regionale né sotto il profilo normativo né sotto il profilo economico, mancando ogni previsione finanziaria specifica.

A riprova, è stato ricordato come, in data 11 novembre 1966, appena quindici giorni dopo l'entrata in vigore (27 ottobre s.a.) della legge regionale n. 10 del 1966, la Giunta regionale concesse, « in aggiunta alle altre provvidenze e agevolazioni previste dalla legge regionale 26 ottobre 1966, n. 10, ai produttori singoli o associati di formaggio "pecorino" e "fiore sardo", che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto della campagna 1965-1966, un premio di incoraggiamento pari all'eventuale differenza fra il prezzo minimo di lire 850 al chilogrammo per le partite di formaggio classificato di prima qualità e di lire 780 al chilogrammo per le partite di formaggio classificato di seconda qualità, che sarà loro corrisposto a titolo di acconto dall'Ente gestore dell'ammasso, ed il prezzo effettivo di vendita che sarà ricavato dall'Ente medesimo, al netto delle quote di interessi e spese non coperto da contributo e perciò gravanti sui conferenti ».

Venne, al contempo, autorizzata « la liquidazione di detto premio in favore dell'Ente gestore dell'ammasso che avrà effettuato l'anticipazione ai produttori, a titolo di acconto, dei prezzi minimi sopra stabiliti »;

2) le provvidenze di cui alla legge regionale n. 10 del 1966 si riferiscono all'aspetto finanziario e non a quello economico dell'ammasso, intendendo per aspetto finanziario « il costo delle operazioni di ammasso prese *ex se* e cioè nel loro puro aspetto tecnico », prescindendo dalla « funzione economica dell'ammasso, inteso come uno dei possibili strumenti — ma non il solo e non dichiarato in legge incompatibile con altri — per il sostegno del prezzo-valore » del prodotto. « Si è sempre considerato distinto il momento economico (remunerazione economica) da quello tecnico (sistema dell'ammasso, cioè, in ultima analisi, ritiro dal mercato in momento sfavorevole per reimmetterlo nel più favorevole dei momenti possibili) e da quelli finanziari al momento tecnico connessi (costo dell'operazione d'ammasso), nella profonda

convinzione, sottostante alla analoga ben nota operazione di ammasso dell'olio, che la normativa della legge istitutiva dell'ammasso se esaurisce quanto ad esso si riferisce come operazione tecnica, lascia immutati gli altri possibili ricorsi a strumenti di regolazione economica »;

3) lo strumento adoperato dall'Amministrazione regionale « resta pur sempre un premio di incoraggiamento ai produttori del formaggio la cui sopravvivenza è obiettivo non meno importante della attuazione o riattivazione di impianti puntualmente rievocata dall'articolo 3 della legge invocata, ma che, inoltre, per la stagionalità della lavorazione, ben può ricondursi alla ipotesi di riattivazione giacché sarebbe sicuramente mancata la riapertura degli stabilimenti se non fosse stato assicurato comunque un remunerativo collocamento della possibile produzione ».

In presenza della summenzionata deliberazione della Giunta regionale sarda, il Presidente della Corte ha sottoposto alla Sezione — a termini dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 — l'esame dell'insorta questione, fissandone la trattazione nell'adunanza del giorno 30 ottobre 1971, rinviata poi alla data odierna, nella quale il rappresentante della Regione sarda ha riconfermato puntualmente, con più ampia trattazione orale, tutti i sopraccennati motivi già dedotti per iscritto, in base ai quali la detta Regione chiede che sia dato corso al mandato in epigrafe, la cui registrazione è stata rifiutata dal Consigliere preposto alla Delegazione della Corte per la stessa Regione.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione precisa che la sostanza del dissenso insorto tra la Regione autonoma della Sardegna e la Delegazione della Corte per la stessa Regione riguarda l'applicabilità o meno, al caso dell'ammasso dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti nella campagna 1965-66, della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, relativa alle provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna, in concorso con la legge regionale 26 ottobre 1966, n. 10, che reca provvidenze per l'ammasso di detti formaggi. In altre parole, l'insorto dissenso concerne la cumulabilità o meno, per i formaggi prodotti in Sardegna nella campagna 1965-66, delle distinte provvidenze che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in base alle due precitate leggi.

La Sezione ritiene essenziale, ai fini della soluzione del dissenso in questione, l'individuazione del carattere e delle finalità di dette leggi regionali, nonché del rapporto tra esse intercedente.

Non v'ha dubbio che la normativa della legge regionale n. 22 del 1953 è di carattere generale e di applicazione permanente; mentre la normativa della legge regionale n. 10 del 1966 è di carattere speciale e di applicazione temporanea.

Va subito rilevato, però, che la specialità della legge del 1966 non è posta nei confronti della legge del 1953, bensì in relazione alla mancanza di una normativa generale e permanente in materia di ammassi volontari dei prodotti agricoli.

Infatti, ove si rende necessario l'intervento pubblico regionale diretto a favorire l'ammasso volontario di un prodotto agricolo di un'annata, occorre emanare, ogni volta, una legge, che riveste, per ciò, carattere speciale e transitorio: la qualcosa, appunto, si è verificata per i formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti nella campagna 1965-66, per il cui ammasso volontario sono state autorizzate le provvidenze speciali recate dalla legge regionale n. 10 del 1966.

Precisato quanto sopra in ordine al carattere delle due leggi regionali in discussione ed al rapporto tra loro intercorrente, occorre ora individuarne le precipue finalità.

Esse sono già indicate, sia pure genericamente, nei titoli portati dalle due leggi: provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna, per la legge n. 22 del 1953; provvidenze per l'ammasso dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti nella campagna 1965-66, per la legge n. 10 del 1966.

È di tutta evidenza che si tratta di distinte finalità, dirette alla tutela di beni ed interessi diversi, che, in nessun caso, si sovrappongono o confondono, bensì si integrano, nel quadro generale dell'economia regionale sarda: infatti, la prima legge è rivolta alla tutela dello sviluppo economico della Sardegna e dell'incremento e miglioramento di tutte le attività produttive e commerciali dell'isola; la seconda, invece, alla sola tutela del prezzo del formaggio sardo prodotto nella campagna 1965-66.

Pertanto, le due leggi, attese le diverse finalità cui tendono, attuano interventi che operano, nel quadro generale dell'economia sarda, su piani o a livelli diversi, anche se con effetti complementari.

Ciò è reso meglio manifesto dalle seguenti particolari considerazioni.

Gli ammassi volontari dei prodotti agricoli consistono, com'è noto, nel conferimento volontario, sulla base di un contratto per adesione, in un monte unico, di più partite dello stesso prodotto stagionale, allo scopo di una gestione unitaria di conservazione e di vendita, che consenta una regolare immissione sul mercato del prodotto e la stabilità del relativo prezzo, nell'interesse dei produttori e dei consumatori, che altrimenti sarebbero alla mercé degli speculatori.

L'operazione risulta onerosa per quanto riguarda sia i costi del finanziamento necessario per assicurare un'anticipazione ai conferimenti sia le altre spese di gestione. Giova, a questo punto, precisare che l'anticipazione ai conferenti è, in genere, commisurata ai costi di produzione ed al minimo indispensabile per assicurare la sussistenza dei conferenti, in relazione al prevedibile prezzo finale del prodotto ammassato.

Attesa tale onerosità, quando si ritenga di dover favorire l'ammasso volontario di un prodotto di un'annata per assicurarne la tutela economica in presenza di particolari condizioni di mercato, un'apposita legge assiste l'iniziativa con contributi negli interessi sui prestiti contratti dall'ente ammassatore per la corresponsione di acconti ai conferenti, nonché sulle altre spese di gestione.

Però, nonostante queste particolari provvidenze di tutela economica del prodotto, può anche accadere, come nel caso del formaggio sardo prodotto nella campagna 1965-66, che il prezzo finale, a causa di una particolare congiuntura negativa del mercato, risulti inferiore all'anticipazione corrisposta ai conferenti (salvo che l'anticipazione non sia colposamente fissata in una misura esagerata: ciò che però non risulta dagli atti in esame).

In tal caso, v'è l'obbligo per i conferenti di rimborsare alla gestione dell'ammasso la quota parte dell'anticipazione ricevuta in eccedenza al ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese e degli interessi di finanziamento.

È subito manifesto, però, come tale obbligo di rimborso costituisca, di per sé, una causa di disincentivo per la futura produzione e commercializzazione del prodotto; ed a rimuovere tale causa di disincentivo non può certamente valere la corresponsione delle provvidenze autorizzate dalla legge speciale dell'ammasso, le cui finalità, come s'è detto, sono limitate alla tutela del prezzo del prodotto, finalità senz'altro raggiunte in concreto, nei limiti, beninteso, consentiti dalla congiuntura negativa del mercato.

Stante tale situazione, è evidente che si rende necessario intervenire con altre provvidenze previste da altre leggi, se si vuole favorire la riattivazione della futura attività produttiva e commerciale del settore, disincentivato dal prezzo risultato, alla fine, inferiore agli stessi costi di produzione.

Ed è questa la situazione venutasi a creare per la produzione ed il commercio del formaggio sardo, per effetto della congiuntura negativa del relativo mercato negli anni 1966 e 1967; da ciò, una grave minaccia di recessione delle relative attività in un settore così fondamentale, per l'economia della Sardegna, quale quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattieri caseari, che garantisce, com'è noto, una maggiore valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolate.

Per ovviare a questa situazione recessiva e riattivare l'attività industriale e commerciale del formaggio sardo, l'Amministrazione regionale ha fatto ricorso allo strumento d'intervento a tal fine predisposto dalla legge regionale n. 22 del 1953, di carattere generale e di applica-

zione permanente, il cui articolo 3, n. 4, l'autorizza in particolare a concedere, per la finalità di cui trattasi, premi di incoraggiamento, ragguagliati ai quantitativi delle merci prodotte e vendute, per determinate categorie d'impresе che garantiscano una maggiore valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolate.

Pertanto, con la concessione di un premio di incoraggiamento, a favore della gestione dell'ammasso del formaggio sardo di produzione della campagna 1965-66, pari alla quota dell'anticipazione pagata ai conferenti in eccedenza al ricavo netto della vendita del prodotto, quota che i conferenti non devono più, così, restituire, l'Amministrazione regionale è potuta intervenire efficacemente e legittimamente per rimuovere la causa di disincentivo creata nel particolare settore e, con ciò stesso, riattivare l'attività produttiva e commerciale di cui trattasi, ritenuta utile, anzi essenziale all'economia generale della Regione.

Né è a dirsi che, con questa concessione del premio di incoraggiamento, si sia verificata una sovrapposizione di applicabilità delle due leggi regionali più volte menzionate, né una duplicazione di intervento nella stessa materia e per lo stesso oggetto, in quanto, come si è sopra dimostrato, le due leggi tendono a finalità diverse, tutelano beni ed interessi distinti ed operano, nel quadro dell'economia sarda, su piani e livelli differenti.

Trattasi, anzi, di leggi che sono tra loro in posizione complementare, e non già di sovrapposizione o di esclusione, come sta a dimostrare l'ulteriore considerazione che l'operatività della legge dell'ammasso del formaggio sardo nella campagna 1965-66 ha reso possibile di conseguire il miglior prezzo consentito dalla congiuntura negativa del mercato e di contenere, in tal modo, l'ulteriore intervento per la riattivazione dell'attività produttiva e commerciale del formaggio sardo in limiti corrispondentemente inferiori a quelli che altrimenti si sarebbero resi necessari.

Per tutto quanto sopra detto, la Sezione non ritiene di poter accogliere la tesi secondo la quale, nella fattispecie, non sarebbero applicabili in concorso la legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e quella 26 ottobre 1966, n. 10; in conseguenza, al lume delle considerazioni che precedono, ritiene conforme a legge l'impegno di spesa in base al quale è stato emesso il mandato in esame.

P. Q. M.

ammette al visto e alla conseguente registrazione il mandato indicato in epigrafe.

IL RELATORE

F.to: M. Di Stefano

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

ALLEGATO *F*

**DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1971**

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 57/R

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei seguenti Magistrati:

Presidente: dott. Eduardo GRECO

Presidenti di Sezione: prof. dott. Giuseppe CATALDI

dott. Eugenio CAMPBELL

dott. Ettore COSTA

prof. dott. Antonio BENNATI

Consiglieri: prof. dott. Antonino DE STEFANO

dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI

dott. Pietro BAIOCCHI

dott. Giovanni SPAGNOLI

dott. Aldo ANGIOI

Primo Referendario: dott. Vincenzo PRINZIVALLI, *relatore*

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige e del conto consuntivo ad esso allegato della Cassa Regionale antincendi, per l'esercizio finanziario 1971.

Uditi nella pubblica udienza del 24 luglio 1972, il relatore, Primo Referendario dottore Vincenzo Prinzivalli, ed il pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dottore Fernando Chiesa.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione, con l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1971 è stato presentato il 30 giugno 1972 alla Delegazione della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, che lo ha sottoposto alla prescritta verifica, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

COMPETENZA:

Entrata:

TITOLO I — Entrate tributarie	L.	29.321.464.855
TITOLO II — Entrate extratributarie	»	14.067.720.469
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	1.719.968.943
Accensione di prestiti	»	4.100.000.000
Totale delle entrate	L.	<u>49.209.154.267</u>

Spesa:

TITOLO I — Spese correnti	L.	20.402.101.822
TITOLO II — Spese in conto capitale	»	28.358.151.143
Rimborso prestiti	»	998.994.269
Totale delle spese	L.	<u>49.759.247.234</u>

Entrate tributarie ed extratributarie:

(Totale dei Titoli I e II dell'entrata)	L.	43.389.185.324
Spese correnti	»	20.402.101.822
Saldo di parte corrente	L.	<u>22.987.083.502</u>

RIEPILOGO:

Totale complessivo entrata	L.	49.209.154.267
Totale complessivo spesa	»	49.759.247.234
Disavanzo di competenza	L.	<u>550.092.967</u>

RESIDUI:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1971	L.	14.709.507.324
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	248.149.406
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1971	L.	<u>14.957.656.730</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1971	L.	22.499.133.524
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	24.719.269.773
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1971	L.	47.218.403.297
		<hr/> <hr/>

CONTO CONSUNTIVO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

COMPETENZA:

Entrate correnti	L.	363.872.962
Spese correnti	»	362.962.077
		<hr/>
Avanzo di competenza	L.	910.885
		<hr/> <hr/>

RESIDUI:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1971	L.	5.514.910
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1971	L.	5.514.910
		<hr/> <hr/>

Non risultano residui attivi da riportare al nuovo esercizio.

Il Pubblico ministero, espone le sue considerazioni in ordine allo svolgimento delle gestioni dei bilanci della Regione e della Cassa regionale antincendi, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità dei rispettivi rendiconti per l'esercizio finanziario 1971.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale, e dell'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi, con le leggi di bilancio è stata accertata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultanti dalla documentazione presentata dall'Amministrazione, nonché la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi in base agli appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, vistati e registrati.

Quanto ai prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, le Sezioni rilevano che i decreti del Presidente della Giunta regionale, che li hanno disposti, dovranno essere convalidati, a termini dell'articolo 22, terzo comma, della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, con la legge di approvazione del rendiconto generale.

Relativamente al disavanzo di competenza, si osserva che esso è meramente formale, la sua copertura essendo stata già assicurata dalle leggi di variazione del bilancio preventivo mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi 1969 e 1970, senza tuttavia che ne fosse stata disposta l'iscrizione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti, salvo il su indicato adempimento.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle leggi nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune sono con-

tenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale;

vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge regionale 12 gennaio 1971, n. 1 che autorizza fino al 30 aprile 1971, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1971;

vista la legge regionale 16 aprile 1971, n. 7 che approva il bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige, con l'allegato bilancio della Cassa regionale antincendi, per l'esercizio 1971;

viste le leggi regionali 4 agosto 1971, n. 27; 2 settembre 1971, n. 35; 27 novembre 1971, n. 45 e 13 gennaio 1972, n. 4 recanti variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio 1971;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

dichiara regolari il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi, per l'esercizio 1971, salvo l'adempimento di cui in parte motiva.

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta nonché al Commissario del Governo nella Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 24 luglio 1972.

L'ESTENSORE

F.to: Vincenzo Prinzivalli

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 24 luglio 1972.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — *Premessa.*

Le fondamentali innovazioni introdotte nello Statuto speciale della Regione dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, investono particolarmente la sfera delle attribuzioni regionali, con una riduzione assai marcata di essa a favore di quelle delle province di Trento e Bolzano, nonché il connesso regime finanziario.

La portata di dette innovazioni è tale da ridimensionare l'attività amministrativa e la gestione regionale entro limiti il cui rilievo assurge dal piano puramente quantitativo ad un vero e proprio mutamento qualitativo, ove soltanto si consideri, sotto i profili che qui più specificamente interessano, come dalla cennata sfera di attribuzioni restino ormai fuori le materie ed i settori che maggiormente caratterizzano l'intervento pubblico per finalità di natura economica e sociale.

Ciò comporta che, con la concreta attuazione del nuovo ordinamento, il fenomeno gestorio non potrà essere riguardato in un rapporto di omogeneità e continuità con quello finora svoltosi, pur nella distinzione annuale dei singoli esercizi, e di ciò non può non tener conto la presente relazione, la quale volutamente prescinde, per conseguenza, da considerazioni ed indicazioni che avrebbero senso solo se utilizzabili per l'avvenire.

Unica, da tale punto di vista, a meritare di essere espressa (e lo si fa in questa premessa con riferimento a tutti gli argomenti particolari trattati in seguito), è la considerazione della necessità che, ai diversi livelli legislativi ed amministrativi, non si tardi ad adeguare alla nuova fisionomia istituzionale e funzionale della Regione, l'assetto organizzativo, la struttura del bilancio, la disciplina delle attività, ed ogni altro aspetto per il quale detta necessità si manifesti, anche allo scopo di ridurre oneri di funzionamento che dovessero rivelarsi superflui.

2. — *Aspetti giuridico-finanziari e patrimoniali della gestione.*

La gestione di competenza dell'esercizio 1971 si è chiusa con un disavanzo di 550 milioni, i cui effetti sull'avanzo di amministrazione sono stati soltanto parzialmente compensati dal miglioramento intervenuto, per 478,5 milioni, nel conto dei residui, sicché detto avanzo si è ulteriormente ridotto rispetto a quelli degli ultimi anni, portandosi a 1.128,7 milioni, cioè alla misura più bassa del quinquennio.

La copertura del disavanzo, peraltro, era già stata assicurata dalle leggi di variazione del bilancio preventivo, mediante l'utilizzo, appunto, dell'avanzo di amministrazione; di questo, anzi, le previsioni definitive comportavano il totale assorbimento (per 1.200,2 milioni), mentre più favorevole risultato è scaturito dalla gestione.

Analizzando le componenti di quest'ultima, si evidenzia anzitutto un assai sensibile incremento tanto dell'entrata che nella spesa, che hanno superato i 49 miliardi.

L'aumento dell'entrata deve principalmente al comparto tributario, proporzionalmente accresciutosi assai più che negli anni precedenti (1), pur non essendo di scarso rilievo quello delle entrate extratributarie, e pur figurando introiti da prestiti per 4,1 miliardi, cifra alquanto elevata rispetto al passato.

Anche la spesa ha registrato incrementi tanto nella parte corrente che nel conto capitale: in proporzione, peraltro, avendo riguardo al concreto impiego degli stanziamenti, il primo di

(1) I dati dal 1967 al 1971 sono i seguenti: 16,2, 17,2, 17,3, 21,4 e 29,3 miliardi.

tali aggregati ha notevolmente accresciuto la sua prevalenza sul secondo (con una inversione della tendenza che sembrava annunciarsi lo scorso anno), raggiungendo l'incidenza del 55,2 per cento nelle spese di competenza effettivamente impegnate — cioè al netto della quota costituente residui di stanziamento — e del 44,8 per cento sul totale degli impegni comprensivo di quelli assunti sui residui di stanziamento, cifre ambedue le più alte e sensibilmente dell'ultimo quinquennio (2).

A ciò ha contribuito pure il fatto che l'entità della spesa impegnata su detti residui di stanziamento non può dirsi elevata, avendo di poco superato gli 8,6 miliardi, e restando perciò inferiore a quelle registrate nei quattro anni precedenti (3).

Del resto, la quota di entrate correnti costituente « risparmio pubblico », cioè non assorbita da spese della stessa natura, appare superiore, nel quinquennio, con circa 23 miliardi (4), solo a quella corrispondente del 1970. Si è rilevato, al riguardo, il notevole aumento dell'indebitamento, dovuto all'esigenza di copertura di spese in conto capitale.

Anche i residui passivi risultano aumentati, e particolarmente quelli di stanziamento. Ciò si deve in buona parte ai risultati della gestione di competenza, che ha prodotto residui per 22,5 miliardi, di cui 12,8 di stanziamento. Fra le cause, non può non porsi in rilievo, per la sua anomalia, l'adozione di leggi di variazioni di bilancio in epoca prossima alla fine dell'esercizio o addirittura successivamente ad essa, fatto quest'ultimo non compatibile con il regime del bilancio di competenza.

Quanto ai residui degli esercizi precedenti, a parte il già ricordato riaccertamento in meno, nonché la ridotta utilizzazione di quelli di stanziamento, pure già rilevata, l'allegata tabella dimostra, specialmente per talune categorie del conto capitale, la permanenza di somme rimaste da pagare da diversi anni, ed in non lievi misure dal 1967.

La situazione, quindi, imporrebbe un ritmo più rapido di smaltimento, ma i dati relativi al movimento di cassa evidenziano, invece, che nell'anno in esame i pagamenti complessivi, per competenza e residui, per 44,6 miliardi (5), pur superando non di poco quelli degli anni precedenti, non hanno tenuto il passo con l'incremento degli stessi impegni della sola competenza, restando inferiori a questi ultimi.

Da notare, infine, il peggioramento della consistenza netta del patrimonio, che è discesa con 10,3 miliardi al livello più basso del quinquennio, per effetto della gestione tanto finanziaria che non finanziaria.

(2) Le percentuali dei quattro anni precedenti sono, dal 1967, del 38,4 per cento, del 45,6 per cento, del 48,6 per cento e del 47,8 per cento, e, rispettivamente, del 34,7 per cento, del 25,2 per cento, del 35,6 per cento e del 32,3 per cento.

(3) Dal 1967, le somme annue corrispondenti sono state di 2,6, 12,9, 9,0 e 13,9 miliardi.

(4) 31,6, 23,1, 23,8 e 17,0 miliardi nei quattro anni precedenti.

(5) Dal 1967 al 1970, 22,6, 29,3, 32,4, 36,1 miliardi.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1971 analizzata per provenienza e per aggregati economici

(In milioni di lire)

TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE	Dal 1964 e prece- denti	Dal 1965	Dal 1966	Dal 1967	Dal 1968	Dal 1969	Dal 1970	Dal 1971	Totale
TITOLO I. — SPESE CORRENTI.									
Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II	-	-	-	-	-	-	1	678	679
Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	18	18
Categoria IV	-	-	-	2	31	7	60	322	422
Categoria V	-	-	-	1	76	95	459	1.182	1.813
Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria VII	-	-	-	-	3	15	6	-	24
Categoria VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria IX	-	-	-	-	-	-	-	3	3
TOTALE TITOLO I	-	-	-	3	110	117	526	2.203	2.959
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE.									
Categoria X	432	142	141	2.523	2.874	5.771	1.450	5.190	18.523
Categoria XI	211	178	358	906	2.247	2.820	4.415	13.635	24.770
Categoria XIII	148	-	-	-	-	-	-	1.000	1.148
Categoria XIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria XV	4	-	-	-	-	-	-	-	4
TOTALE TITOLO II	795	320	499	3.429	5.121	8.591	5.865	19.825	44.445
TOTALE GENERALE	795	320	499	3.432	5.231	8.708	6.391	22.028	47.404

3. — *Organizzazione e personale.*

Vale particolarmente, per l'argomento del presente paragrafo, la considerazione formulata in premessa circa la portata ed i riflessi della riforma statutaria testé adottata, sicché la rilevazione ed il commento dei dati risultanti alla fine del 1971, a parte gli elementi di giudizio che offrono sul comportamento anteatto dell'Amministrazione, non possono che riguardarsi nella prospettiva di un nuovo assetto dei servizi, coerente con il ridimensionamento delle funzioni.

Nessuna modifica, intanto, è da registrare per il 1971, nell'organizzazione regionale, se si eccettua l'istituzione di due aziende speciali di sistemazione montana, nei territori rispettivamente delle province di Trento e di Bolzano, disposta con legge regionale 11 novembre 1971, n. 39 (quasi coeva, peraltro, della legge costituzionale di riforma statutaria in forza della quale la materia è ora devoluta alle province stesse).

Quanto alla situazione del personale, risulta dall'allegato prospetto come l'insieme dei dipendenti a qualunque titolo in servizio presso la regione restasse, alla fine del 1971, al disotto del totale dei posti in organico nella misura di circa un decimo di quest'ultimo con maggiore divario per solo personale di ruolo.

PERSONALE REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1971	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1971					Totale
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	
Amministrativo	Direttiva	67	48	—	—	—	(a) 1	49
	Concetto	50	45	1	—	—	(b) 1	47
	Esecutiva	329	300	8	—	—	(c) 2	310
	Ausiliaria	104	78	1	—	—	—	79
Ragioneria	Direttiva	14	8	—	—	—	—	8
	Concetto	33	30	—	—	—	(b) 2	32
Assistenti sociali	Direttiva	5	2	—	—	—	—	2
	Concetto	25	19	5	—	—	—	24
Speciale della Sanità	Direttiva	1	—	—	—	—	—	—
Lavori pubblici	Direttiva	8	3	—	—	—	(a) 1	4
	Concetto	12	11	—	—	—	(b) 1	12
	Esecutiva	12	4	—	—	—	—	4
Trasporti	Direttiva	10	6	—	—	—	—	6
	Concetto	10	8	—	—	—	—	8
Tecnico delle miniere	Direttiva	5	2	—	—	—	—	2
	Concetto	7	7	—	—	—	—	7
Servizio geologico	Direttiva	5	2	—	—	—	—	2
Agricoltura	Direttiva	50	41	—	—	—	—	41
	Concetto	29	27	—	—	—	—	27
Foreste	Direttiva	64	56	—	—	—	(b) 1	57
	Concetto	32	29	—	—	—	—	29
Caccia e pesca	Direttiva	5	4	—	—	—	—	4
Libro fondiario	Direttiva	7	4	—	—	—	—	4
	Concetto	52	49	1	—	—	—	50

Segue: PERSONALE REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1971	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1971					Totale
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	
Sperimentazione	Direttiva	14	9	—	—	—	—	9
	Concetto	7	4	—	—	—	—	4
	Esecutiva	16	7	—	—	—	—	7
	Ausiliaria	10	6	—	—	—	—	6
Servizio antincendi	Direttiva	5	3	—	—	—	—	3
Sottufficiali e guardie forestali	Esecutiva - Ausiliaria speciale	273	221	—	—	—	(b) 34	255
Servizio antincendi Trento .	Esecutiva - Ausiliaria speciale	49	32	—	—	—	—	32
Servizi antincendi Bolzano . .	Esecutiva - Ausiliaria speciale	49	32	—	—	—	—	32
Operai	Ausiliaria	85	81	—	—	—	—	81
	Totale	1.444	1.178	16	—	—	43	1.237
Personale avventizio	Direttiva	—	—	—	—	—	—	1
	Concetto	—	—	—	—	—	—	4
	Esecutiva	—	—	—	—	—	—	43
	Ausiliaria	—	—	—	—	—	—	12
	Totale	—	—	—	—	—	—	60

(a) Contrattuale.
 (b) In posizione di comando.
 (c) Di cui 1 in posizione di comando e 1 contrattuale.

4. — *Lavori, forniture e contratti vari.*

Dall'allegato prospetto risultano le diverse modalità seguite dall'amministrazione nell'acquisizione di entrate patrimoniali e nella gestione delle spese per servizi, forniture e lavori.

Quanto alle entrate, sono prevalsi per valore unitario i contratti attivi ad asta pubblica, ma non mancano casi in cui analoghi contratti stipulati a trattativa privata hanno raggiunto notevoli importi, come nelle vendite di legname e di beni immobili, sì da incidere in misura determinante sul totale, per valore, di quelli per i quali l'amministrazione ha ritenuto di adottare tale eccezionale sistema.

Nell'acquisto di servizi e forniture, la trattativa privata e l'amministrazione diretta appaiono i sistemi adottati in via pressoché esclusiva, il che induce, da uno sguardo d'insieme, a rilevare che maggior cura dovrebbe porsi nell'estendere, invece, il ricorso a sistemi competitivi, e ciò vale anche per l'acquisto e la costruzione di immobili, pur se in quest'ultimo campo l'impiego della licitazione privata sia stato più rilevante.

Più equilibrato si presenta il rapporto fra i diversi sistemi seguiti in materia di lavori, tenuto conto della peculiarità dei settori (specialmente opere idraulico-forestali, di bonifica montana e simili) in cui la spesa per l'esecuzione in concessione o in amministrazione diretta ha raggiunto importi molto elevati.

In tema di servizio automobilistico, la consistenza complessiva dei mezzi di dotazione all'amministrazione (esclusi i corpi dei vigili del fuoco) è diminuita anche nell'anno in esame (6), ma le spese di esercizio e manutenzione hanno, ciò nonostante, registrato un sensibile aumento (da 25,7 a 35,7 milioni) rispetto all'anno precedente, e così pure (da 3 a 9 milioni) le spese per noleggio di autovetture, evidentemente in corrispondenza con la diminuzione di quelle proprie.

Immutata, in 53 unità, la consistenza complessiva dei mezzi in dotazione ai corpi dei vigili del fuoco, con un aumento anche per questi (da 25 a 45,8 milioni) degli oneri per esercizio e manutenzione.

(6) Per effetto della diminuzione di autovetture, da 37 a 32, e di motoveicoli, da 14 a 9, mentre gli altri veicoli sono passati da 34 a 38 ed è stato acquistato un natante.

REGIONI

Attivit

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
CONTRATTI ATTIVI						
Capitolo 220 - Vendita Piantine	-	-	-	-	4	5.551.458
Capitolo 240 - Vendita oggetti fuori uso	-	-	-	-	9	3.495.275
Capitolo 300 - Concessioni-uso	-	-	-	-	-	-
Capitolo 300 - Fitti attivi	-	-	-	-	42	17.534.086
Capitolo 320 - Concessioni minerarie	-	-	-	-	-	-
Capitolo 330 - Diritti pesca	-	-	-	-	-	-
Capitolo 340 - Diritti di passaggio e concessioni	-	-	-	-	-	-
Capitolo 340 - Vendita legname	11	271.826.728	-	-	1	4.853.100
Capitolo 1500 - Vendita beni immobili	1	13.400.000	-	-	5	253.027.000
Capitolo 1510 - Vendita terreni	2	185.959.000	-	-	6	28.236.885
TOTALE CONTRATTI ATTIVI	14	471.185.728	-	-	67	312.697.804
CONTRATTI PASSIVI						
<i>Acquisto di beni, servizi e forniture</i>						
Capitolo 90 - Spese stampa, ecc.	-	-	-	-	1	12.000.000
Capitolo 390 - Acquisto opere d'arte	-	-	-	-	-	-
Capitolo 395 - Acquisto pubblicazioni trad.	-	-	-	-	9	34.294.634
Capitolo 470 - Manutenzione immobili	-	-	-	-	28	15.749.291
Capitolo 495 - Acquisto equipagg. for.	-	-	2	28.373.420	1	285.000
Capitolo 540 - Funzionamento uffici centrali	-	-	-	-	6	53.725.716
Capitolo 541 - Spese postali	-	-	-	-	-	-
Capitolo 542 - Acquisto pubblicazioni	-	-	-	-	1	1.500.000
Capitolo 550 - Spese uffici periferici	-	-	-	-	13	26.487.407
Capitolo 560 - Acquisto mobili uffici	-	-	-	-	11	41.066.635
Capitolo 561 - Manutenzione locali	-	-	-	-	1	3.405.580

Segue: REGIONI

Attività

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Capitolo 562 - Fitti passivi	-	-	-	-	108	59.343.500
Capitolo 563 - Acquisto riparazione veicoli .	-	-	-	-	6	14.288.495
Capitolo 570 - Spese divise uscieri	-	-	-	-	7	3.997.100
Capitolo 681 - Acquisto sementi	-	-	-	-	-	-
Capitolo 684 - Acquisto materiale fotografico .	-	-	-	-	2	2.998.890
Capitolo 750 - Acquisto att. com.	-	-	-	-	-	-
Capitolo 850 - Spese Uff. Tav.	-	-	1	2.227.500	4	7.652.400
Capitolo 860 - Spese imp. Libro Fond.	-	-	-	-	4	9.925.700
Capitolo 950 - Acquisto pubblicazioni	-	-	-	-	6	23.996.560
Capitolo 960 - Manutenzione opere forestali .	-	-	-	-	-	-
Capitolo 1060 - Assicurazione op.	-	-	-	-	1	7.500.000
Capitolo 1100 - Acq. lab. geominerario	-	-	-	-	-	-
Capitolo 1140 - Spese impianti a fune	-	-	-	-	-	-
Capitolo 1170 - Acquisto servizi turistici	-	-	-	-	-	-
Capitolo 1180 - Acquisto materiale fotografico .	-	-	-	-	9	92.999.815
Capitolo 1280 - Acquisto materiale fotografico .	-	-	-	-	5	3.921.742
Capitolo 1290 - Acquisto pesca	-	-	-	-	2	270.400
Capitolo 1490 - Acquisto stampati	-	-	-	-	1	223.000
Capitolo 1495 - Acquisto stampati	-	-	-	-	2	9.801.620
Totale	-	-	3	30.600.920	228	425.433.485
Capitolo 2001 - Acquisto e costruzione immo- bili	-	-	1	23.779.925	4	17.607.050
Capitolo 2030 - Acquisto e costruzione immo- bili	-	-	5	41.498.668	4	51.058.200
Totale	-	-	6	65.278.593	8	68.665.250
TOTALE ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE	-	-	9	95.879.513	236	494.098.735

TRENTINO-ALTO ADIGE

contrattuale

Appalto concorso		Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e servizi						Lavori e servizi in economia		
		A Enti pubblici		A Enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Amministrazione diretta
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	Importo
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.440.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.620.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.948.282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.520.930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.720.521
-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.868.400	4.033.975
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.868.400	4.033.975
-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.868.400	418.754.496

Segue: REGIONE

Attività

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
<i>Lavori pubblici</i>						
Capitolo 2250 - Difesa suolo	-	-	-	-	-	-
Capitolo 3000 - Acquisto servizi forestali . .	-	-	-	-	-	-
Capitolo 3005 - Rimboschimento	-	-	-	-	13	721.760
Capitolo 3010 - Lotta antiparassitaria	-	-	-	-	1	800.000
Capitolo 3015 - Difesa anti valanghe	-	-	-	-	2	3.301.030
Capitolo 3066 - Bonifica montana	-	-	-	-	-	-
Capitolo 3030 - Opere idraulico forestali . . .	-	-	-	-	4	63.870.000
Capitolo 3060 - Bacini montani (res.)	-	-	-	-	-	-
Capitolo 3500 - Riparazioni strade e acquisto macchinari	-	-	-	-	3	20.655.000
Capitolo 3501 - Rimboschimento	-	-	-	-	-	-
Capitolo 3502 - Spese piani economici	-	-	-	-	-	-
Capitolo 3551 - Acquisto terreni	1	11.455.000	-	-	2	7.244.000
Capitolo 3580 - Spese per cave	-	-	-	-	-	-
Capitolo 3800 - Acquisto servizi	-	-	-	-	-	-
Capitolo 4300 - Spese restauro opere d'arte . .	-	-	-	-	-	-
Capitolo 4320 - Spese opere territori montani .	-	-	-	-	-	-
Capitolo 4470 - Spese opere territori montani .	-	-	-	-	-	-
Capitolo 7321 - Fognatura Tovel	-	-	1	60.000.000	-	-
Capitolo 7341 - Alluvione	-	-	-	-	-	-
TOTALE LAVORI PUBBLICI	1	11.455.000	1	60.000.000	25	96.591.790
TOTALE ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE	-	-	9	95.879.513	236	494.098.735
TOTALE CONTRATTI PASSIVI	1	11.455.000	10	155.879.513	261	590.690.525

TRENTINO-ALTO ADIGE

contrattuale

Appalto concorso		Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e servizi						Lavori e servizi in economia		
		A Enti pubblici		A Enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Amministrazione diretta
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	Importo
-	-	1	199.000.000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.277.500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.200.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.698.970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.286.130.000
-	-	12	723.941.000	-	-	3	153.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.200.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.026.560
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
-	-	12	459.620.000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	24	715.895.268	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	44	268.891.422	-	-	-	-	-	-	-
-	-	93	2.367.347.690	-	-	3	153.000.000	-	-	3.223.533.030
-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.868.400	418.754.496
-	-	93	2.367.347.690	-	-	3	153.000.000	5	14.868.400	3.642.287.526

5. — Attività ed interventi finanziari.

Di particolare rilievo, in diversi settori economici, è stata la emanazione della legge regionale 12 luglio 1971, n. 14, relativa alla concessione della fidejussione regionale per operazioni di prestito, fino a 20 miliardi, da parte del Mediocredito Trentino-Alto Adige. Essa ha già consentito il collocamento all'estero di obbligazioni per oltre cinque miliardi.

L'attuazione di interventi pluriennali di spesa presenta, in base ai dati finanziari, aspetti di non soddisfacente speditezza, come risulta dal raffronto fra il totale delle somme iscritte in bilancio nei vari esercizi e quello dei fondi in tutto o in parte non ancora utilizzati alla fine del 1971.

A titolo di esempio, e per limitarsi ai casi di stanziamenti già compresi fra le previsioni iniziali di spesa per il 1971, possono citarsi anzitutto il capitolo 4701, in materia di costruzioni ospedaliere, sul quale nessun impegno risulta assunto a carico dei 300 milioni complessivamente stanziati, nonché il capitolo 2650, per contributi su mutui a favore di agricoltori, con impegni per 13,7 milioni e pagamenti per 7,4 rispetto a 105 complessivamente stanziati.

Su altri capitoli, per quanto gli impegni assunti risultino sufficientemente elevati rispetto agli stanziamenti, scarso appare invece il volume dei pagamenti: tali, fra i più rilevanti, i casi dei capitoli 2507, in materia di agricoltura (323 milioni pagati su 1.197 stanziati e 564 solo impegnati), 2820 e 2821, in materia di commercio (con pagamenti per 38,6 e 33,7 milioni su 175 e 290 rispettivamente stanziati), 4106, in materia di turismo (con 96,3 milioni pagati su 300 stanziati), (4500, in materia di lavori pubblici (con 62,8 milioni pagati su 172,8 stanziati), e 4700, in materia di costruzioni ospedaliere (con 517,7 milioni pagati su 1.025 stanziati e 455,7 solo impegnati).

Da notare, inoltre, come la Corte ha rilevato nelle relazioni sui rendiconti delle province di Trento e di Bolzano, che situazioni analoghe sussistono per queste ultime, anche in ordine all'utilizzazione di fondi ad esse assegnate dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate.

IL PRESIDENTE*F.to:* Eduardo Greco**IL RELATORE***F.to:* Vincenzo Prinzivalli

ALLEGATO *G*

**DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1971**

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 60/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei seguenti Magistrati:

Presidente: dott. Eduardo GRECO

Presidenti di Sezione: prof. dott. Giuseppe CATALDI

dott. Eugenio CAMPBELL

dott. Ettore COSTA

prof. dott. Antonio BENNATI

Consiglieri: prof. dott. Antonino DE STEFANO

dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI

dott. Pietro BAIOCCHI

dott. Giovanni SPAGNOLI

dott. Aldo ANGIOI

Primo Referendario: dott. Girolamo CAIANIELLO, *relatore*

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia e sul conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste, per l'esercizio finanziario 1971.

Uditi nella pubblica udienza del 24 luglio 1972 il relatore primo referendario dottore Girolamo Caianiello, ed il Pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dottore Fernando Chiesa.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione ed il conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste, per l'esercizio finanziario 1971, sono stati presentati dal Presidente della Giunta regionale con nota 12 giugno 1972, n. 1172/Pres., alla Delegazione della Corte dei conti per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risultanze del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

COMPETENZA:**Entrata:**

TITOLO I — Entrate tributarie	L.	50.768.252.089
TITOLO II — Entrate extratributarie	»	13.018.668.044
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	638.538.337
	L.	64.425.458.470
Accensione di prestiti	»	—
	L.	64.425.458.470

Spesa:

TITOLO I — Spese correnti	L.	21.004.399.992
TITOLO II — Spese in conto capitale	»	53.034.391.647
	L.	74.038.791.639
Rimborso di prestiti	»	—
	L.	74.038.791.639
Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I e II dell'entrata)	L.	63.786.920.133
Spese correnti	»	21.004.399.992
Differenza	L.	42.782.520.141

RIEPILOGO:

Totale complessivo entrata	L.	64.425.458.470
Totale complessivo spesa	»	74.038.791.639
Differenza passiva	L.	9.613.333.169
Parziale utilizzazione di disponibilità di precedenti esercizi	»	7.365.000.000
Disavanzo finanziario dell'esercizio	L.	2.248.333.169

RESIDUI:**Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1971	L.	4.695.099.512
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	91.811.404
Residui attivi al 31 dicembre 1971	L.	4.786.910.916

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1971	L.	50.227.099.464
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	96.535.274.454
Residui passivi al 31 dicembre 1971	L.	<u>146.762.373.918</u>

Le risultanze del conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste sono le seguenti:

COMPETENZA:

Entrata:

TITOLO I — Entrate correnti	L.	216.759.174
TITOLO II — Entrate in conto capitale	»	735.320.000
Accensione di prestiti	»	—
Totale delle entrate	L.	<u>952.079.174</u>

Spesa:

TITOLO I — Spese correnti	L.	109.453.858
TITOLO II — Spese in conto capitale	»	735.000.000
Rimborso di prestiti	»	—
Totale delle spese	L.	<u>844.453.858</u>

RIEPILOGO:

Totale complessivo entrate	L.	952.079.174
Totale complessivo spese	»	844.453.858
Differenza	L.	<u>107.625.316</u>

RESIDUI:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1971	L.	23.062.274
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	280.000
Residui attivi al 31 dicembre 1971	L.	<u>23.342.274</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1971	L.	744.579.340
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	1.018.238.223
Residui passivi al 31 dicembre 1971	L.	<u>1.762.817.563</u>

Il Pubblico ministero ha esposto le sue considerazioni sull'andamento della gestione dei bilanci della Regione e dell'Azienda regionale delle foreste, e ha chiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare regolari rispettivi rendiconti.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Regione e nel conto dell'Azienda delle foreste con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte, e sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base degli appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, vistati e registrati.

La gestione di competenza del bilancio regionale presenta un disavanzo di lire 2 miliardi 248.333.169, rispetto al pareggio risultante dalle previsioni definitive.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti, salvo che in ordine all'indicato disavanzo, al quale l'articolo 9 del disegno di legge di approvazione del rendiconto appresta, peraltro, apposita copertura.

Le osservazioni della Corte intorno al modo con il quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite:

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge regionale 1° gennaio 1971, n. 1, che approva il bilancio di previsione della Regione e quello dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio 1971, e le successive modificazioni;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 1971, salvo che per il disavanzo indicato in motivazione, nonché il conto consuntivo dell'Azienda regionale e delle foreste per lo stesso esercizio.

Ordina che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché al Commissario del Governo nella Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 24 luglio 1972.

L'ESTENSORE

F.to: Girolamo Caianiello

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 24 luglio 1972.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — *Aspetti giuridico-finanziari e patrimoniali della gestione.*

a) *Risultati della gestione.* — Dopo la lieve flessione registrata nel 1970 rispetto all'anno precedente, le dimensioni d'assieme della gestione del bilancio regionale presentano, per il 1971, un nuovo sensibile aumento, sia per un maggiore afflusso di risorse, specie tributarie, in proporzione mai finora raggiunta, che ha portato le entrate accertate a 64,4 miliardi, sia per l'utilizzo di disponibilità già acquisite negli esercizi anteriori, che ha consentito la destinazione alla spesa di ben 74 miliardi, facendo ulteriormente diminuire l'avanzo di amministrazione a 10,1 miliardi.

Degno di nota l'incremento dell'entrata verificatosi, come nel 1970, anche fra i residui attivi, con riaccertamenti di proventi tributari che determinano in maniera pressoché esclusiva il miglioramento netto, di circa 7 miliardi, nella gestione complessiva dei residui.

Per quanto concerne la spesa, diversa è la misura dell'aumento nei suoi principali aggregati, essendo tale aumento superiore, in assoluto ed in proporzione, per le spese correnti, che hanno proseguito nel costante andamento ascensionale, portandosi a 21 miliardi (1) — metà dei quali per trasferimenti — mentre quelle di investimento, per 53,03 miliardi (2), comprese le quote per residui di stanziamento, sono rimaste lievemente al di sotto del livello già raggiunto nel 1969, il più alto del quinquennio 1967-1971.

Il significato della notazione riceve conferma dal confronto con gli esercizi anteriori della incidenza degli impegni per spese correnti su quelli complessivi di competenza, incidenza che è tornata ad un livello (59,3 per cento) pressoché pari al più alto, riscontrato nel 1967 (3). Il medesimo fenomeno, almeno rispetto agli ultimi due anni, si rileva calcolando l'incidenza predetta su tutti gli impegni di spesa, comprensivi anche di quelli assunti sui residui di stanziamento, con un risultato del 30,6 per cento (4), che è da connettere alla diminuita utilizzazione di questi ultimi, come si vedrà più avanti. Si vedano pure, in proposito, le osservazioni svolte circa il movimento di cassa.

Neppure l'andamento dei residui, invero, concorre a connotare positivamente l'esercizio in esame: a parte che anche nell'entrata l'importo dei residui attivi, per 4,8 miliardi, risulta notevolmente superiore a quello, di 1,2 miliardi, rilevato alla fine dell'anno precedente (per cause presumibilmente non imputabili all'amministrazione regionale), la massa dei residui passivi alla fine del 1971 raggiunge quasi i 148 miliardi (5), con un aumento che appare proporzionalmente inferiore a quelli verificatisi negli esercizi anteriori, ma che comunque dimostra come il ritmo di smaltimento dei resti di tali esercizi non riesca ancora a compensare l'incremento recato da quelli di nuova formazione. Ciò va osservato, in particolare, per i residui di stanziamento, i quali, lievemente diminuiti nel 1970, sono nuovamente aumentati, nel 1971, a circa 87 miliardi (6). Ben vero è che cospicuo è stato l'apporto dei residui, sempre di stanziamento, della competenza, per 38,6 miliardi, a causa del notevole incremento delle iscrizioni di spesa in bilancio, ma ad esso si è aggiunta una flessione nello smaltimento dei residui impropri degli esercizi anteriori, poiché l'importo degli impegni assunti su questi ultimi, di 33,1 miliardi, è inferiore a quello corrispondente dell'anno precedente (34,4 miliardi), e lo resta anche in percentuale (40,7 per cento contro 41,7 per cento).

(1) 11,2, 12,5, 14,6 e 16,1 miliardi nei quattro anni precedenti.

(2) 48,2, 35,8, 53,08 e 50 miliardi nei quattro anni precedenti.

(3) 60,5, 57,6, 55,5, 49,0 nei quattro anni precedenti.

(4) 34,6, 31,0, 28,6 e 24,0 nei quattro anni precedenti.

(5) 79,6, 95,8, 124,3 e 136,1 alla fine di ciascuno dei quattro anni precedenti.

(6) 58,0, 66,0, 82,7 e 81,4 nei quattro anni precedenti.

Assumendo a riferimento, come ordine di grandezza, il totale della spesa di competenza dell'ultimo esercizio, che è il più elevato finora registrato, un'idea dell'entità cui è pervenuta la massa dei residui passivi è offerta dalla constatazione che questa si avvicina al doppio di detto totale. Ma una maggiore analisi porta ad osservare come, per le spese in conto capitale, il rapporto non sia lontano dal triplo, aggirandosi intorno a questa misura in talune categorie, ed anche superandola in altre. All'analisi per settori, poi, lo stesso rapporto risulta molto superiore al doppio nelle rubriche n. 5 (Agricoltura, dotata dei maggiori stanziamenti rispetto alle altre) e n. 6 (Igiene e sanità), ed ancor più elevato nelle rubriche n. 7 (Industria e commercio), n. 9 (Lavori pubblici), n. 10 (Turismo) e n. 11 (Urbanistica).

Assai più sollecita, all'incontro, la gestione di spesa rimane soltanto in comparti e settori meno specificamente rilevanti, anche in senso quantitativo, sotto il profilo economico-sociale.

Nel medesimo senso depongono anche i dati relativi alla « anzianità » dei residui secondo le categorie economiche, ove si consideri, come risulta dall'allegato prospetto, che alle categorie IX, X e, particolarmente, XI appartengono tuttora residui di non trascurabile ammontare provenienti anche dal 1965, senza dire che quelli provenienti, in prevalenza sulle stesse categorie, dal 1967, superano ancora un terzo dell'importo originario, e sono per metà costituiti da residui di stanziamento, tuttora non impegnati.

Quanto alla situazione di cassa, continuano ad accumularsi le giacenze, come riflesso, in generale, del cennato andamento gestorio, portandosi a 152,1 miliardi (7), e l'aumento appare più contenuto solo in rapporto alla diminuzione degli incassi, discesi a 67 miliardi (8), in quanto le entrate rimaste da riscuotere, che alla fine del 1970 erano soltanto di 1,2 miliardi, risultano per il 1971 di 4,8 miliardi (a ciò è da aggiungere che non può escludersi, in base all'esperienza passata, l'accertamento di ulteriori residui attivi per proventi relativi al 1971 spettanti alla Regione).

Altra osservazione cui dà luogo l'esame del movimento di cassa, quanto alla destinazione delle risorse concretamente acquisite, è quella che la quota di entrate tributarie ed extra-tributarie eccedente i pagamenti per spese correnti, e quindi riservata a spese in conto capitale, risulta di 47,3 miliardi (9), superando, fra i dati del quinquennio, solo quello relativo al 1969, e restando nettamente inferiore a quelli del 1967 e del 1970. Non va trascurato che anche su questo dato influisce il rilevato aumento di entrate non riscosse benché accertate, ma è facile rilevare come pur comprendendo tale importo la quota in parola supererebbe di poco i 52 miliardi; e che, comunque, i pagamenti destinati a spese in conto capitale, per 43,6 miliardi (10), risultano aumentati solo di poco più di un ottavo rispetto all'anno precedente, contro un tasso medio di aumento notevolmente più elevato nel quinquennio; mentre quelli per spese correnti dell'importo di 19 miliardi (11), la cui tendenza ascendente, nello stesso periodo, si era rivelata meno spiccata, si sono accresciuti nell'ultimo anno di ben oltre un quarto.

Emerge da tutto quanto fin qui osservato come nel 1971 abbiano subito una attenuazione quegli aspetti che in senso maggiormente positivo si erano manifestati nel 1970 sotto il profilo della dinamicità della gestione e della qualificazione della spesa, nonostante il cospicuo aumento di nuove entrate. Quest'ultimo elemento, comunque, come pure l'attività legislativa regionale, anche in materia di spesa, che nell'anno è stata particolarmente intensa rispetto ai precedenti, dovrebbero aprire prospettive di maggiore incisività

(7) 84,8, 114,2, 131,7, 147,7 alla fine di ciascuno dei quattro anni precedenti.

(8) 64,6, 60,5, 55,8, 69,7 nei quattro anni precedenti.

(9) 54,4, 48,9, 41,2 e 54,3 miliardi nei quattro anni precedenti.

(10) 13,4, 19,5, 23,8 e 38,7 nei quattro anni precedenti.

(11) 10,2, 11,6, 14,5 e 14,9 nei quattro anni precedenti.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1971 analizzata per esercizi di provenienza e per aggregati economici (miliardi di lire)

TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE	Dal seme- stre 1964 e precedenti esercizi	Dal 1965	Dal 1966	Dal 1967	Dal 1968	Dal 1969	Dal 1970	Dal 1971	TOTALE
TITOLO I									
<i>Spese correnti</i>									
Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	0,003	0,003
Categoria II	-	-	-	-	-	-	0,136	0,320	0,456
Categoria III	-	-	-	-	-	-	0,264	1,526	1,790
Categoria IV	-	-	-	-	-	0,005	0,771	4,646	5,422
Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	0,020	0,020
Categoria VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	0,005	1,171	6,515	7,691
TITOLO II									
<i>Spese in conto capitale</i>									
Categoria IX - Regionali	0,045	0,093	0,210	1,101	1,393	1,713	1,913	5,996	12,464
Categoria IX - Statali	-	0,012	0,181	2,768	2,226	4,601	1,719	2,140	13,650
Totale Categoria IX	0,045	0,105	0,394	3,869	3,619	6,314	3,632	8,136	26,114
Categoria X - Regionali	-	-	0,017	0,100	0,100	0,005	0,100	0,100	0,422
Categoria XI - Regionali	-	1,493	4,070	14,354	8,846	18,715	23,397	31,824	102,699
Categoria XI - Statali	-	0,008	0,089	0,747	1,217	1,706	2,198	3,284	9,249
Totale Categoria XI	-	1,501	4,159	15,101	10,063	20,421	25,595	35,108	111,948
Categoria XII - Regionali	-	-	-	-	-	-	-	0,050	0,050
Categoria XIII - Regionali	-	-	-	-	-	0,011	0,008	0,318	0,337
Categoria XIV - Regionali	-	-	-	0,200	-	-	-	-	0,200
Categoria XV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II	0,045	1,606	4,570	19,270	13,782	26,751	29,335	43,712	139,071
Rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	0,045	1,606	4,570	19,270	13,782	26,751	30,506	50,227	146,762

sul piano delle concrete realizzazioni, senza nemmeno escludere che a tal fine possano, sullo stesso piano normativo, predisporre più efficaci strumenti di intervento, oltre a meglio adeguare l'entità degli stanziamenti sia alle occorrenze che alle possibilità effettive di spesa annuale.

b) *Previsioni di bilancio e modalità della gestione.* — Le previsioni iniziali di bilancio erano stabilite a pareggio in 60 miliardi. Rispetto ad esse, quelle definitive sono risultate di 69,9 miliardi nell'entrata e di 77,3 miliardi nella spesa, restando la differenza coperta dall'utilizzo di disponibilità degli esercizi precedenti.

La notevole entità delle variazioni apportate, specialmente nella spesa (di soli 26 miliardi è il totale degli stanziamenti rimasti immutati, mentre a 14,8 miliardi ammontano le sole variazioni per impinguamenti e storni), induce a richiamare l'attenzione sull'opportunità che, per quanto possibile, si cerchi di assicurare una maggiore aderenza del preventivo iniziale alle prevedibili occorrenze o decisioni d'intervento, affinché l'esame del Consiglio regionale abbia a svolgersi su un piano d'impiego delle risorse — quanto meno di quelle già concretamente disponibili (le variazioni per nuove entrate non hanno raggiunto i 10 miliardi) — dotato dell'attendibilità e globalità necessarie.

Le entrate accertate sono risultate inferiori non soltanto alle previsioni definitive, ma anzi, per quelle tributarie, persino alle iniziali. Da ciò l'opportunità di sottolineare nuovamente l'esigenza della maggiore oculatezza nella determinazione delle previsioni, necessaria nel caso in esame ad evitare lo stanziamento e l'effettuazione di spese per le quali non abbia poi a realizzarsi la copertura apprestata in bilancio (il che si è verificato nell'esercizio, determinando un disavanzo di gestione di 2,2 miliardi, che il disegno di legge di approvazione del consuntivo prevede di fronteggiare con una quota delle sopravvenienze attive del conto residui).

Non va d'altro canto taciuto che, per quanto notevole lo scarto (5,5 miliardi) fra previsioni definitive ed entrate accertate, esso possa effettivamente rilevarsi poi colmato da riaccertamenti in aumento, come già avvenuto in passato, non avendo l'Amministrazione potuto tempestivamente disporre delle comunicazioni sulle riscossioni da parte delle intendenze di finanza (Nota preliminare, pag. 24).

c) *Controllo della Corte dei conti.* — Già nella precedente relazione si è avuto a rilevare, in tema di delega di funzioni regionali ad enti locali, come lo statuto speciale, che costituisce al tempo stesso garanzia e limite dell'autonomia della Regione, non può giustificare norme e procedure che si risolvano in un condizionamento del controllo della Corte sulla gestione da parte di organi ed enti locali dei fondi provenienti dal bilancio regionale, conformemente ai principi posti dalla Corte costituzionale a fondamento delle proprie sentenze n. 121 del 1966 e n. 143 del 1968.

Alla stregua di questi principi va considerata l'istituzione della gestione fuori bilancio « Fondo per anticipazioni e piccoli prestiti » a favore del personale regionale, e quella dell'« Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia », ambedue disposte nel 1971 con leggi regionali rispettivamente nn. 2 e 19.

Quanto alla prima, a proposito della quale è da ricordare la recente legge statale 25 novembre 1971, n. 1041, può al momento riferirsi che il contributo ad essa corrisposto nell'anno in esame è stato di 300 milioni.

A 46 milioni, invece, ammonta il contributo erogato al secondo, circa il quale, come per gli altri enti regionali già istituiti, non può non ricordarsi il sistema di controllo prefigurato dall'articolo 100 della Costituzione per gli enti sovvenzionati dallo Stato, e l'esigenza di provvedere in senso analogo nell'emanazione delle norme di attuazione previste dallo Statuto speciale della Regione.

2. — *Organizzazione e personale.*

Notevole rilievo ha avuto, in tema di struttura amministrativa, la legge regionale 8 novembre 1971, n. 45. Fermo restando l'assetto fondamentale della Presidenza, degli assessorati e delle direzioni generali (di cui alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e modifiche succes-

sive), diverse fra queste ultime hanno ricevuto una maggiore articolazione, con l'istituzione, nel complesso, di sei nuovi servizi.

Con riferimento, in particolare, al potenziamento della direzione regionale della programmazione, deve cogliersi l'occasione per suggerire l'opportunità di riconsiderare il complesso delle norme succedutesi in tale campo, a dimostrazione, con la molteplicità degli organi e servizi in esso istituiti ed operanti, dell'importanza annessagli dal legislatore regionale. Ciò al fine di coordinare competenze e procedure, anche nei settori più interessati, come quello urbanistico.

Per quanto concerne la situazione del personale, come risulta dall'apposito prospetto allegato, per quanto il numero complessivo dei dipendenti regionali in servizio sia aumentato di circa il dieci per cento rispetto a quello rilevato alla fine del 1970, maggiore risulta quello dei posti di organico non coperti, a causa dell'aumento di complessivi 116 posti recato nel 1971 dalle leggi regionali n. 45, già citata, e n. 46 del 9 novembre (12). Particolarmente sensibile è lo scarto nelle carriere direttive, specialmente dei ruoli tecnici.

Ai dipendenti regionali sono da aggiungere 58 comandati da altre amministrazioni, la maggior parte dei quali è destinata ad essere inquadrata nei ruoli della Regione entro la fine del 1973 (articolo 17 della citata legge n. 45).

Il reclutamento mediante concorsi, che aveva subito una stasi nel 1968 e nel 1969, essendo allora in corso l'inquadramento di dipendenti comandati o temporaneamente assunti, ha segnato una notevole ripresa soprattutto nel 1970, ma a fronte del numero complessivo di 184 posti, messi a concorso in tale anno e nel successivo, soltanto 126 sono stati coperti. Aspetto particolarmente negativo è che nei concorsi per le carriere direttive lo stesso numero dei partecipanti è risultato, nell'insieme, addirittura inferiore, ed in misura considerevole, a quello dei posti (66 su 89 per il 1970), mentre negli altri concorsi il rapporto è stato, e di gran lunga, inverso (296 su 18 per le carriere di concetto e 1152 su 60 per quelle esecutive).

(12) Il numero dei dipendenti cessati dal servizio in applicazione dei benefici per gli ex combattenti ed assimilati, recati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, è stato di 13 unità; apposita legge regionale ha escluso che tali cessazioni comportassero, come previsto dalle norme statali, corrispondenti riduzioni negli organici.

PERSONALE REGIONE

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1970	Dotazione organica al 31 dicembre 1971	In organico	
AMMINISTRATIVI	Direttori regionali	14	16	12	
	Ruolo giuridico amministrativo	Direttiva	154	155	100
	Ruolo ragioneria	Direttiva	28	26	15
	Ruolo studi economico-sociali	Direttiva	10	16	9
		Totale carriera direttiva	192	197	124
	Ruolo dei segretari	Concetto	142	146	117
	Ruolo dei ragionieri	Concetto	90	99	78
	Ruolo stenodattilografi d'aula	Concetto	10	10	5
		Totale carriera di concetto	242	255	200
	Ruolo applicati e dattilografi	Esecutiva	401	440	366
	Ruolo telescriventi e operatori grafici	Esecutiva	11	12	8
		Totale carriera esecutiva	412	452	374

FRIULI-VENEZIA GIULIA

IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1971					Provvedimenti di approvazione dell'organico e successive variazioni
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale	
-	-	-	-	12	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	-	100	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	-	15	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	-	9	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	-	124	
4	-	-	-	121	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
3	-	-	-	81	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
4	-	-	-	9	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
11	-	-	-	211	
13	-	-	-	379	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
3	-	-	-	11	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
16	-	-	-	390	

Segue: PERSONALE REGIONI

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1970	Dotazione organica al 31 dicembre 1971	In organico
Ruolo commessi	Ausiliaria	117	117	103
	Totale carriera ausiliaria	117	117	103
	Totale ruoli amministrativi	963	1.021	801
TECNICI				
Ruolo ingegneri e architetti . . .	Direttiva	44	52	19
Ruolo sanitari	Direttiva	6	6	4
Ruolo agronomi	Direttiva	46	44	34
Ruolo ispettori corpo forestale . .	Direttiva	25	25	14
	Totale carriera direttiva	121	127	71

(a) Dipendente trattenuto in servizio ai sensi dell'articolo 1 legge regionale 12/1970.

RIULI-VENEZIA GIULIA

IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1971					Provvedimenti di approvazione dell'organico e successive variazioni
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale	
-	-	-	-	103	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	-	103	
27	-	-	-	828	
-	-	-	-	19	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 Legge regionale 10 novembre 1969, n. 36 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	-	4	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
2	-	-	(a) 1	37	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	-	14	Legge regionale 10 novembre 1969, n. 36 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45 Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22
2	-	-	1	74	

Segue: PERSONALE REGION

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1970	Dotazione organica al 31 dicembre 1971	In organico
Ruolo geometri	Concetto	95	127	76
Ruolo periti agrari	Concetto	51	51	31
Ruolo assistenti sanitari e visitatrici	Concetto	2	2	2
	Totale carriera di concetto	148	180	109
Ruolo degli assistenti tecnici	Esecutiva	19	36	14
	Totale carriera esecutiva	19	36	14
Ruolo degli addetti tecnici	Ausiliaria	58	58	37
Ruolo addetti agrari e forestali	Ausiliaria	53	52	48
	Totale carriera ausiliaria	111	110	85
	Totale ruoli tecnici	399	453	279
	Totale ruoli amministrativi	963	1.021	801
	TOTALE GENERALE	1.376	1.490	1.092
	Corpo forestale regionale (sottufficiali e guardie)	160	162	109

(a) Dipendente trattenuto in servizio ai sensi dell'articolo 1 legge regionale 12/1970.

RIULI-VENEZIA GIULIA

IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1971					Provvedimenti di approvazione dell'organico e successive variazioni
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale	
-	-	-	-	76	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	(b) 1	32	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	-	2	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	1	110	
-	-	-	-	14	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	-	14	
21	-	-	-	58	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
-	-	-	(a) 1	49	Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
21	-	-	1	107	
23	-	-	3	305	
27	-	-	-	828	
50	-	-	3	1.145	
4	-	-	-	113	Legge regionale 10 novembre 1969, n. 36 Legge regionale 20 gennaio 1971, n. 3 Legge regionale 9 novembre 1971, n. 46

(b) In applicazione dell'articolo 1 legge regionale 14 aprile 1970, n. 12.

Di ciò è da tener conto nella valutazione del perdurante ricorso a studi e consulenze di esperti estranei all'amministrazione, specialmente in materia economico-sociale ed urbanistica, oltreché nella progettazione di lavori, tanto più che il numero degli incaricati (40), pur notevole, non ha superato quello dell'anno precedente, e che anzi la spesa complessiva sostenuta (117,5 milioni) è stata inferiore (13). Analoghi incarichi, in numero di 14, sono stati affidati ad istituti ed organismi vari (v. prospetto allegato), con un complessivo onere di 151,5 milioni (contro 147,5 nel 1970).

Altre prestazioni da parte di estranei (complessivamente 40) sono state poi utilizzate in base a rapporti contrattuali, con una spesa di 49,3 milioni, principalmente per rilevazioni economico-sociali ed urbanistiche e per servizi di traduzione. Non può, in proposito, omettersi la considerazione, basata su quanto già accaduto, che rapporti del genere tendono ad assumere, nonostante il carattere temporaneo stabilito dalle norme che lo consentono, vera e propria natura impiegatizia, dando poi luogo ad inquadramenti in ruoli disposti per legge al difuori delle garanzie del pubblico concorso.

In tema di trattamento economico, alquanto frequente e generalizzata è stata l'erogazione degli speciali compensi che l'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, consente solo per prestazioni eccezionali di singoli dipendenti: ciò risulta dal raffronto fra il numero di 1253 dipendenti in servizio al 31 dicembre 1971, con quello di 2961 unità complessivamente contemplate, nei quattro trimestri dell'anno, dai provvedimenti concessivi dei compensi in parola, per una spesa lorda di circa 110 milioni.

(13) A due docenti, con un compenso di 4 milioni, è stata affidata la predisposizione di un disegno di legge sulla contabilità regionale. La materia, in ordine alla quale già anni fa la Regione curò la pubblicazione di un apposito volume, è pertanto da ritenere adeguatamente approfondita per potersi provvedere alla sua auspicabile organica disciplina, tuttora mancante.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Studi, ricerche e simili affidati ad Enti, Istituti ed organismi vari.

REGIONI

Studi, ricerche e simili affidati a

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, istituti ed organismi vari
<p>N. 2 - Acquisto di beni e servizi</p> <p>C. S.</p> <p>C. S.</p> <p>C. S.</p>	<p>N. 62 - Compensi, onorari e rimborsi per consulenze e incarichi ad enti o ad istituti per particolari studi inerenti la programmazione regionale</p> <p>C. S.</p> <p>C. S.</p> <p>C. S.</p>	<p>Legge regionale 27 agosto 1965, n. 17 Legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 Legge regionale 10 agosto 1970, n. 35</p> <p>C. S.</p> <p>C. S.</p> <p>C. S.</p>	<p>S.p.A. Soris - Torino</p> <p>Il Poliedro - Centro di ricerche - Milano</p> <p>Università degli studi Trieste</p> <p>Comune di Trieste</p>
<p>N. 3 - Acquisto di beni e servizi</p> <p>C. S.</p>	<p>N. 93 - Spese per il servizio meccanografico e per quello elettronico</p> <p>C. S.</p>	<p>—</p> <p>—</p>	<p>Soc. ITALSIEL - Roma</p> <p>Comune di Trieste</p>
<p>N. 8 - Acquisto di beni e servizi</p>	<p>N. 151 - Compensi, onorari e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale</p>	<p>Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23</p>	<p>Università degli studi Trieste</p>

RIULI-VENEZIA GIULIA

nti, Istituti ed organismi vari

Oggetto e durata degli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
Incarico per una ricerca sulla formazione professionale nella Regione Friuli-Venezia Giulia (26 aprile 1971-26 ottobre 1971)	—	20.384.400 (nessun acconto)	Non presentati
Incarico di uno studio ricerca sul problema universitario della Regione Friuli-Venezia Giulia (1° aprile 1971-30 aprile 1972)	—	25.000.000 (acconto di lire 19.500.000)	Presentati in parte
Studio sulla « formazione di un bilancio energetico regionale » nel contesto del II Programma di sviluppo economico e sociale della Regione Friuli-Venezia Giulia (30 dicembre 1971-28 febbraio 1972)	23 dicembre 1970-30 aprile 1971	530.000 (nessun acconto)	Non presentati
Incarico di studio atto ad appurare la compatibilità dei rapporti tra assetto territoriale e lo sviluppo economico della fascia confinaria orientale della Regione Friuli-Venezia Giulia (6 dicembre 1971-6 marzo 1972)	—	17.000.000 (nessun acconto)	Non presentati
Studio di fattibilità di un sistema elettronico al servizio di una iniziativa consortile tra la Regione ed un certo numero di Enti locali della Regione stessa (25 maggio 1971-25 luglio 1971)	7 dicembre 1970-7 agosto 1971	12.000.000	Presentati
Incarico della programmazione e della elaborazione dei dati dell'amministrazione regionale relativi ad indagini sulla programmazione economica e su ricerche e studi sul servizio di statistica (21 ottobre 1971-31 dicembre 1971)	—	15.000.000	Presentati
Incarico di svolgere l'ultima parte del secondo periodo della ricerca sulle fonti e la bibliografia della Regione Friuli-Venezia Giulia (30 dicembre 1971-30 giugno 1972)	23 dicembre 1970-30 aprile 1971	3.000.000 (nessun acconto)	Non presentati

Segue: REGIONI

Studi, ricerche e simili affidati a

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, istituti ed organismi vari
N. 6 - Acquisto di beni e servizi	N. 271. -C. S.	C. S.	C. S.
N. 5 - Acquisto di beni e servizi	N. 361 - C. S.	C. S.	Istituto nazionale per piante da legno «Giacomo Piccarolo» - Torino
N. 12 - Acquisto di beni e servizi	N. 416 - C. S.	C. S.	Consorzio della Comunità collinare del Friuli Colliero di Monte Albano
N. 10 - Trasferimenti	N. 606 - Contributi per la formazione professionale dei lavoratori	Legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35	Ente nazionale prevenzione degli infortuni - Roma
N. 7 - Acquisto di beni e servizi	N. 376 - Compensi, onorari e rimborsi per studi, indagini ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale	Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23	Camera di commercio - Trieste
N. 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione	N. 4591/agg. - Spese e compensi per studi, progettazioni di opere di interesse regionale relative alla sistemazione di bacini idrografici	Legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30	Consorzio Ledra-Tagliamento - Udine
N. 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione	N. 883 - Spese per l'esecuzione di studi, sondaggi, installazione di impianti fissi di rilevamento nonché ogni altra opera relativa alle ricerche idrogeologiche e dinamiche	Legge regionale 3 giugno 1969, n. 9	Istituto geofisico sperimentale - Trieste

RIULI-VENEZIA GIULIA

nti, Istituti ed organismi vari

Oggetto e durata degli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
Studio-ricerca sulla diffusione dei micoplasmi nella Regione Friuli-Venezia Giulia (10 dicembre 1971-10 aprile 1972)	C. S.	2.300.000 (nessun acconto)	Non presentati
Indagine pedologica sui terreni forestali della Regione Friuli-Venezia Giulia (21 settembre 1971-30 giugno 1972)	C. S.	1.400.000 (nessun acconto)	Non presentati
Contributo per lo studio sul coordinamento degli strumenti urbanistici locali	—	5.000.000 (nessun acconto)	Non presentati
Incarico di consulenza fisiopsicologica di orientamento professionale nei riguardi degli allievi dei corsi di addestramento professionale (21 ottobre 1971-30 settembre 1972)	—	6.000.000 (nessun acconto)	Non presentati
Incarico per la realizzazione di una attività promozionale ai fini dell'insediamento di nuove attività produttive nella Regione Friuli-Venezia Giulia (1° gennaio 1971-31 dicembre 1971)	1° luglio 1970-31 dicembre 1970	20.000.000 (acconto lire 9.960.850)	Presentati in parte
Studio per la sistemazione del bacino idrografico del fiume Ledra, in provincia di Udine, per prevenire esondazioni ed assicurare il regolare deflusso delle acque (29 aprile 1972-29 ottobre 1973)	—	12.500.000	Non presentati
Compilazione studio idrogeologico della pianura friulana tra i comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Povoletto, per appurare le caratteristiche della falda freatica (13 luglio 1971-13 gennaio 1972)	—	11.440.000	Non presentati

3. — *Lavori, forniture e contratti vari.*

Dal confronto dell'allegato prospetto con quello dell'anno precedente, può rilevarsi un sensibile aumento nell'importo delle spese sia per lavori sia per acquisti vari effettuati mediante contratti conclusi a seguito di licitazione privata, mentre solo in materia di lavori il ricorso alla trattativa privata risulta lievemente superiore quanto alla spesa complessiva, essendo peraltro notevolmente diminuito il valore unitario dei singoli contratti, per l'assai maggiore numero di questi ultimi.

REGIONI

Attività

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Acquisto mobili, arred., attrezzature, autoveicoli, cancelleria, ecc.	—	—	25	167.375.940	106	341.577.827
Locazione immobili	—	—	—	—	21	53.582.250
Acquisto immobili	—	—	—	—	2	518.000.000
Assicurazione automezzi	—	—	—	—	3	10.769.495
Lavori	—	—	16	1.515.158.123	46	346.286.411
TOTALE	—	—	41	1.682.534.063	178	1.270.215.983

Di scarso rilievo le variazioni dei dati in materia di concessioni, fra le quali prevalgono maggiormente che nel 1970 quelle ad enti pubblici, assorbendo la quasi totalità dei casi.

In tema di mezzi di trasporto, pur essendo questi diminuiti nell'insieme, rispetto al 1970, da 97 a 94 (da 82 a 77 le autovetture), le spese di esercizio e manutenzione registrano un nuovo assai marcato incremento, da 63 a 88 milioni. Ulteriormente aumentato altresì, lo scarto tra gli oneri per premi assicurativi, che per il periodo 1967-1971 raggiungono i 44,6 milioni (10,8 per il 1971) e le spese per risarcimenti sostenuti dalla società assicuratrice (lire 545 mila per il 1971), che per lo stesso periodo superano di poco i 3,8 milioni.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

contrattuale

Appalto concorso		Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi						Lavori e servizi in economia			
		A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Amministrazione diretta	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.194.704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	532.880.765	117	5.388.995.984	-	-	1	1.688.269	-	-	-	589.409.584
11	532.880.765	117	5.388.995.984	-	-	1	1.688.269	-	-	-	851.604.288

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Servizi automobilistici ed altri servizi di trasporto

	Consistenza al 31 dicembre 1970	Veicoli acquistati nel 1971	Veicoli alienati nel 1971	Consistenza al 31 dicembre 1971	DESTINAZIONE		Spese di esercizio e di manu- tenzione
					Rappre- sentanza	Servizi di istituto	
Autovetture	82	18	23	77	18	59	
<i>Altri veicoli:</i>							
Uffici centrali	2	—	—	2	—	2	
Uffici periferici	13	2	—	15	—	15	87.775.143
	97	20	23	94	18	76	

4. — *Attività ed interventi finanziari.*

Ad alcune considerazioni specifiche in ordine a singoli settori è da premettere un richiamo al cenno fatto nel precedente paragrafo 3, in tema di programmazione, essendo evidente come gli istituti e le procedure a questa relativi siano destinati ad esplicitare la propria influenza su tutta la sfera dell'attività regionale, e come, per conseguenza, debba esserne assicurata la migliore funzionalità, anche attraverso eventuali adeguamenti delle normative e delle strutture settoriali.

Sul piano delle discipline regolamentari, mentre con apposito decreto del Presidente della Giunta (13 gennaio 1971, n. 6) sono state emanate nuove norme in materia di contributi alle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da calamità naturali, in relazione alle modifiche legislative recate alla originaria legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è mancata anche nell'anno in esame l'emanazione — prescritta entro sei mesi dall'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 — di quelle relative al funzionamento del Comitato regionale per l'artigianato; né l'Amministrazione, in materia urbanistica, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di adottare un regolamento di esecuzione, prevista dall'articolo 38 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23.

L'emanazione di altri regolamenti è altresì prevista da leggi regionali intervenute nell'anno, in materia di locazione di alloggi a dipendenti regionali (20 gennaio 1971, n. 2, articolo 3), di esercizio della pesca (12 maggio 1971, n. 19, articolo 4), di scarichi industriali e di fogne (legge citata, articolo 3), e di impiego di elicotteri per la difesa forestale (22 dicembre 1971, n. 59, articolo 4).

Per quanto concerne l'attuazione degli interventi, l'allegato prospetto offre, sotto il profilo finanziario, ad integrazione e maggiore analisi di quanto già considerato in tema di residui passivi, la situazione relativa ai programmi di spesa pluriennali, ponendo a raffronto l'ammontare complessivo degli stanziamenti finora iscritti, e i dati (pagamenti, residui propri e residui di stanziamento) relativi alla loro utilizzazione. Ne emerge, salvi taluni casi, ed anche prescindendo da quelli riferentisi a stanziamenti molto recenti, una conferma per quasi tutti i singoli interventi delle osservazioni già formulate in linea generale sulla assai scarsa dinamicità che continua a caratterizzare l'impiego dei fondi.

Passando a notazioni particolari, è da dire, in materia di agricoltura, che nella gestione degli appositi fondi assegnati dallo Stato in applicazione del secondo « piano verde » (legge 27 ottobre 1966, n. 910), nonché di quelli destinati agli stessi scopi da leggi regionali, l'Amministrazione si è attenuta ai criteri dettati con decreti ministeriali. Il periodo quinquennale considerato da detto piano, scaduto con il 1970, è stato prorogato limitatamente al 1971 dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, ma la disciplina statale è destinata ancora per non breve tempo ad indirizzare l'attività regionale ove si consideri che a circa 40 miliardi (di cui 17,5 da fondi statali) ammontano i residui della rubrica « Agricoltura » alla fine del 1971.

Direttive generali non risultano adottate dall'Amministrazione per provvidenze, come quelle in materia di colture pregiate, analoghe ad interventi previsti dal piano verde (legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive integrazioni e modifiche). Da un esame d'insieme, comunque, si rileva che in linea di massima, per la viticoltura, maggiori aliquote di contributo sono state applicate alle zone collinari rispetto a quelle di pianura, nelle quali inferiore è l'onerosità delle coltivazioni.

Nel settore della zootecnia, sporadica applicazione hanno ricevuto quelle disposizioni della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, che contemplavano interventi per promuovere e sostenere organizzazioni di allevatori, mentre in ordine a quelle, sempre della legge suddetta, concernenti contributi per l'acquisto di bestiame da riproduzione, è da rilevare la scarsa garanzia contro possibili frodi derivante dal sistema di erogazione su presentazione delle fatture di acquisto, previsto dalle norme, e l'opportunità della vigilanza svolta dall'Amministrazione e delle ulteriori cautele da essa adottate, per evitare irregolarità. L'Amministrazione stessa, invece, in tema di contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica, non si è ancora data carico di stabilire direttive generali d'intervento, come previsto dalla citata legge.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Interventi pluriennali di spesa

CAPITOLO a	Totale degli stanziamenti complessivi al 31 dicembre 1971 b	Pagamenti c	RESIDUI		Annotazioni f
			Propri d	Di stanziamento e	
516 . . .	500.000.000	—	—	500.000.000	
522 . . .	650.000.000	489.998.000	—	160.002.000	
523 . . .	1.550.000.000	1.238.500.000	311.500.000	—	
525 . . .	120.000.000	—	—	120.000.000	
526 . . .	250.000.000	—	—	250.000.000	
536 . . .	1.350.000.000	203.737.475	597.911.868	548.350.657	
537 . . .	1.600.000.000	164.400.000	630.870.000	804.730.000	
538 . . .	100.000.000	—	—	100.000.000	
546 . . .	500.000.000	—	—	500.000.000	
550 . . .	1.100.000.000	22.729.784	—	1.077.270.216	
551 . . .	400.000.000	—	100.000.000	300.000.000	Comprende i residui del capitolo 4569 aggiunto soppresso
554 . . .	1.100.000.000	8.381.232	54.255.632	1.037.363.136	
556 . . .	1.640.000.000	405.253.226	1.160.935.658	73.811.116	
557 . . .	2.000.000.000	398.492.011	700.111.439	901.396.550	
558 . . .	1.000.000.000	155.492.342	747.956.468	96.551.190	
559 . . .	1.500.000.000	—	124.200.000	1.375.800.000	
561 . . .	600.000.000	9.478.500	285.396.500	305.125.000	
566 . . .	900.000.000	18.209.572	881.350.772	439.656	
567 . . .	800.000.000	—	80.618.250	719.381.750	
568 . . .	1.050.000.000	239.256.015	251.278.985	559.465.000	
571 . . .	1.250.000.000	421.477.151	627.918.225	200.604.624	
581 . . .	750.000.000	719.916.338	—	—	Economie per L. 30.083.662
582 . . .	275.000.000	275.000.000	—	—	
589 . . .	3.400.000.000	164.250.000	1.609.773.097	1.625.976.903	
591 . . .	600.000.000	—	45.000.000	555.000.000	
596 . . .	200.000.000	—	—	200.000.000	
597 . . .	160.000.000	—	—	160.000.000	
598 . . .	1.260.000.000	603.553.410	573.160.955	83.285.635	
599 . . .	6.600.000.000	1.864.448.805	171.240.000	4.564.311.195	
600 . . .	500.000.000	—	—	500.000.000	
601 . . .	1.200.000.000	—	—	1.200.000.000	
603 . . .	250.000.000	—	—	250.000.000	
609 . . .	300.000.000	—	—	300.000.000	
610 . . .	200.000.000	—	—	200.000.000	
641 . . .	200.000.000	—	800.000	199.200.000	
651 . . .	180.000.000	180.000.000	—	—	
652 . . .	280.000.000	280.000.000	—	—	
716 . . .	1.000.000.000	1.000.000.000	—	—	
717 . . .	300.000.000	300.000.000	—	—	
764 . . .	2.825.000.000	1.994.352.262	209.310.450	620.893.206	Economie per L. 444.082
765 . . .	60.000.000	—	—	60.000.000	

(Segue) REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Interventi pluriennali di spesa

CAPITOLO a	Totale degli stanziamenti complessivi al 31 dicembre 1971 b	Pagamenti c	RESIDUI		Annotazioni f
			Propri d	Di stanziamento e	
766 . . .	15.000.000	—	—	15.000.000	
767 . . .	60.000.000	—	—	600.000.000	
768 . . .	50.000.000	—	—	50.000.000	
769 . . .	30.000.000	—	—	30.000.000	
770 . . .	5.000.000	—	—	5.000.000	
803 . . .	1.070.000.000	879.767.875	—	190.224.575	Economie per L. 7.550
804 . . .	4.700.940.000	2.661.990.025	1.095.931.455	942.036.239	Economie per L. 982.281
805 . . .	2.000.000.000	2.000.000.000	—	—	
807 . . .	2.669.060.000	1.709.616.765	8.852.354	950.356.053	Economie per L. 234.828
808 . . .	3.400.000.000	1.782.446.166	617.002.016	999.751.818	Economie per L. 800.000
811 . . .	558.000.000	(*) 349.646.438	15.066.900	192.342.127	Economie per L. 944.535 *
813 . . .	250.000.000	—	—	250.000.000	
816 . . .	100.000.000	—	—	100.000.000	
817 . . .	9.000.000	4.410.000	—	4.590.000	
819 . . .	5.000.000	—	—	5.000.000	
820 . . .	10.000.000	—	—	10.000.000	
851 . . .	650.000.000	225.002.000	216.423.000	205.075.000	Economie per L. 3.500.000
857 . . .	500.000.000	476.655.689	19.087.563	4.256.748	
859 . . .	6.300.000.000	3.178.657.768	2.405.295.899	714.955.259	Economie per L. 1.091.074
860 . . .	1.250.000.000	180.737.763	220.729.276	848.532.961	
863 . . .	2.500.000.000	646.500.000	—	1.853.500.000	
864 . . .	300.000.000	—	915.900	299.084.100	
866 . . .	300.000.000	54.397.000	245.603.000	—	
867 . . .	360.000.000	—	—	360.000.000	
868 . . .	100.000.000	—	—	100.000.000	
869 . . .	50.000.000	50.000.000	—	—	
870 . . .	200.000.000	—	—	200.000.000	
871 . . .	7.100.000.000	291.957.500	1.350.542.500	5.457.500.000	
882 . . .	3.100.000.000	1.668.981.601	652.505.348	773.458.599	Economie per L. 5.054.452
883 . . .	150.000.000	31.401.495	19.180.130	54.194.235	Economie per L. 45.224.140
891 . . .	300.000.000	—	35.261.473	264.738.527	
910 . . .	1.500.000.000	137.122.913	184.047.991	1.178.829.096	
914 . . .	400.000.000	—	—	400.000.000	
915 . . .	100.000.000	—	—	100.000.000	
961 . . .	600.000.000	—	43.200.000	556.800.000	
962 . . .	420.000.000	65.924.532	58.412.300	295.660.000	Economie per L. 3.168
	81.612.000.000	27.552.141.653	16.351.645.404	37.619.843.171	82.369.772

(*) Dai 76 milioni relativi alla prima quota 1966 di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 1° giugno 1966, n. 8, sono stati pagati lire 42.610.400 sul capitolo 652 dell'esercizio 1966, lire 23.292.800 sul capitolo 814 dell'esercizio 1968, lire 5.854.750 sul capitolo 821 dell'esercizio 1968 e lire 3.989.930 sul capitolo 788 dell'esercizio 1969. La rimanenza di lire 252.120 è passata in economia.

In tema di contributi per la costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti, un rilievo mosso dalla Corte circa un provvedimento che devolveva l'intera somma stanziata ad un solo Comitato provinciale, prescindendo da un preventivo accertamento delle complessive condizioni di fabbisogno su tutto il territorio regionale, ai fini di una conseguente ripartizione dei fondi (in relazione ai criteri fissati dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676), è rimasto superato dalla sopravvenuta legge regionale 22 dicembre 1971, n. 62, che ha demandato alla Giunta regionale l'assegnazione dei fondi ai singoli Comitati, ed ha altresì consentito che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte in base alla normativa vigente, l'erogazione ne possa avvenire anche prima della predisposizione dei programmi costruttivi, il che potrà comportare una prolungata giacenza dei fondi stessi presso gli organi destinatari prima della loro effettiva utilizzazione.

Altra osservazione formulata nella precedente relazione, e che pure deve qui ripetersi, è quella concernente, nel campo della industria e commercio, la mancanza di un diretto controllo, da parte dell'Amministrazione (che si basa sulle attestazioni degli istituti di credito), sulla effettiva e regolare realizzazione delle iniziative industriali per le quali vengono concessi contributi sugli interessi dei mutui, ai sensi della già citata legge regionale n. 25 del 1965.

Lo stesso è a dirsi per le analoghe provvidenze previste per le imprese commerciali dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.

5. — Azienda regionale delle foreste.

Come la gestione del bilancio regionale, anche quella del bilancio aziendale presenta diffuse e marcate caratteristiche di rallentamento rispetto alla vivace ripresa che si era manifestata l'anno precedente, e ciò proprio nel settore delle spese d'investimento.

Mentre, infatti, con inversione della tendenza discendente del 1969 e del 1970, la spesa corrente è aumentata a 109,4 milioni (106 nel 1968, 85 nel 1969 e 80,9 nel 1970), quella in conto capitale è rimasta accertata in 735 milioni, 706,9 dei quali, peraltro, accantonati come residui di stanziamento. I residui passivi, nel complesso, che nel 1970 risultavano in diminuzione, sono nuovamente aumentati, raggiungendo l'importo di 1.763 milioni, di cui 1.704 di stanziamento.

Ridotto pure il movimento di cassa, con pagamenti complessivi per 429,8 milioni, contro i 952 dell'anno precedente, sicché la giacenza a fine anno è tornata ad aumentare, portandosi da 1.627 a 2.136 milioni. L'avanzo di amministrazione si è elevato da 287,5 a 397,1 milioni, e la consistenza patrimoniale netta da 1.677 a 2.052. Circa quest'ultima, peraltro, ed a conferma dei rilievi che precedono, non può dirsi coerente con la natura stessa dell'Azienda il fatto che la maggior parte delle attività patrimoniali sia costituita da quelle finanziarie (2.160 milioni su 3.818 complessivi), tanto che all'importo delle entrate correnti, in 216,7 milioni, concorrono per ben 80 milioni (non si spiega, in proposito, la previsione iniziale di soli 15 milioni sul capitolo 15) gli interessi sui fondi depositati.

Basterà aggiungere, del resto, che mentre nel 1970 la spesa (in conto residui) per acquisto di terreni destinati ad ampliare il patrimonio forestale (capitolo 103) era stata di 844,3 milioni, nell'anno in esame essa non ha raggiunto i 310 milioni, e che di sole 950 mila lire risulta quella effettuata per rimboschimento, rinsaldamento di terreni e boschi, impianto vivai, ecc. (capitolo 104) sicché non può certamente dirsi, in conclusione, che i fondi assegnati dalla Regione all'Azienda abbiano trovato quel produttivo impiego che costituisce la finalità della contribuzione.

IL RELATORE

F.to: Girolamo Caianiello

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

ALLEGATO *H*

**DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1971**

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 58/R

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei seguenti Magistrati:

Presidente: dott. Eduardo GRECO

Presidenti di Sezione: prof. dott. Giuseppe CATALDI
dott. Eugenio CAMPBELL
dott. Ettore COSTA
prof. dott. Antonio BENNATI

Consiglieri: prof. dott. Antonino DE STEFANO
dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
dott. Pietro BAIOCCHI
dott. Giovanni SPAGNOLI
dott. Aldo ANGIOI

Primo Referendario: dott. Ugo CEVOLI (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1971.

Uditi nella pubblica udienza del 24 luglio 1972 il relatore, primo referendario dottore Ugo Cevoli, ed il Pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dottore Fernando Chiesa.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1971 è stato presentato alla Corte dei conti, Delegazione per la Regione Trentino-Alto Adige - il 16 giugno 1972 - che, a termini dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, lo ha sottoposto alla prescritta verifica.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risultanze del conto stesso sono le seguenti:

I — *COMPETENZA*:*Entrata:*

TITOLO I — <i>Entrate tributarie</i>	L.	771.784.365
TITOLO II — <i>Entrate per compartecipazioni a tributi erariali</i>	»	15.392.416.801
TITOLO III — <i>Entrate extratributarie</i>	»	7.428.860.125
		<hr/>
	L.	23.593.061.291
TITOLO IV — <i>Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e da rimborso crediti</i>	»	1.020.650.125
TITOLO V — <i>Entrate provenienti dall'assunzione di prestiti</i>	»	320.000.000
TITOLO VI — <i>Contabilità speciali</i>	»	255.919.427
		<hr/>
Totale delle entrate	L.	25.189.630.843
		<hr/> <hr/>

Spesa:

TITOLO I — <i>Spese correnti</i>	L.	12.367.962.455
TITOLO II — <i>Spese in conto capitale</i>	»	12.199.887.002
TITOLO III — <i>Spese per rimborso di prestiti</i>	»	304.951.960
TITOLO IV — <i>Contabilità speciali</i>	»	255.919.427
		<hr/>
Totale delle spese	L.	25.128.720.844
		<hr/> <hr/>

Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei Titoli I, II e III)	L.	23.593.061.291
Spese correnti	»	12.367.962.455
		<hr/>
Differenza	L.	11.225.098.836
		<hr/> <hr/>

RIEPILOGO:

Totale complessivo entrata	L.	25.189.630.843
Totale complessivo spesa	»	25.128.720.844
		<hr/>
Differenza (Avanzo finanziario)	L.	60.909.999
		<hr/> <hr/>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

II — RESIDUI:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1971	L.	7.765.062.398
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	7.610.126.542

Totale dei residui attivi	L.	15.375.188.940

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1971	L.	12.145.651.855
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	12.827.562.940

Totale dei residui passivi	L.	24.973.214.795

Il Pubblico ministero, espone le sue considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio, ha concluso chiedendo che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1971.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio, è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultanti dalla documentazione acquisita, nonché la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spese emessi.

Le osservazioni della Corte intorno al modo con il quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100, comma secondo, e 103, comma secondo, della Costituzione;

visto lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

viste le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento dei comuni e delle province per la parte applicabile alle Province della Regione Trentino-Alto Adige;

vista la legge provinciale 13 gennaio 1971, n. 1, che ha autorizzato fino al 30 aprile 1971 l'esercizio provvisorio del bilancio della provincia di Trento per il 1971;

vista la legge provinciale 3 maggio 1971, n. 6, che approva il bilancio di previsione della Provincia di Trento per l'esercizio 1971;

vista la legge provinciale 26 novembre 1971, n. 16, recante variazioni al bilancio di previsione;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1971.

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del consiglio e della Giunta provinciale di Trento, nonché al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 24 luglio 1972.

L'ESTENSORE

F.to: Ugo Cevoli

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 24 luglio 1972.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — ASPETTI GIURIDICO-FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE.

a) *Considerazioni generali.* — Le dimensioni complessive della gestione di competenza per il 1971 presentano un sensibile aumento, proporzionalmente superiore a quelli riscontrati negli anni precedenti, avendo le entrate e le spese superato i 25 miliardi, con una differenza in più di oltre 5 miliardi rispetto al 1970.

Per effetto di un lieve prevalere, sempre nella competenza, delle entrate sulle spese, nonché di miglioramenti intervenuti nella gestione dei residui, l'avanzo di amministrazione viene esposto nel rendiconto in 1.744 milioni, con un ulteriore incremento rispetto a quelli già intervenuti nei precedenti esercizi.

Nell'entità dei residui al 31 dicembre si rileva un non scarso incremento rispetto all'anno precedente, essendosi quelli attivi portati da 11,7 a 15,4 miliardi, e quelli passivi da 21,1 a 25 miliardi circa, si da conservare questi ultimi proporzioni pari a quelle della gestione di competenza.

Nel movimento di cassa, i pagamenti si sono mantenuti, come nell'ultimo quadriennio, al disotto degli incassi, ma rapportandosi al 96,3 per cento di questi ultimi, cioè ad una percentuale superiore a quella dei tre anni precedenti.

Va, infine, menzionato l'incremento della consistenza patrimoniale, da 9,8 a 10,7 miliardi.

b) *Bilancio di previsione.* — Nella mancanza di apposita normativa contabile, adeguata al particolare ordinamento della Provincia, si manifestano anomalie nella stessa impostazione del bilancio preventivo, la quale si ispira, nell'insieme, alle norme statali dettate per i bilanci comunali e provinciali, dopo la riforma del bilancio statale, dalla legge 1° marzo 1964, n. 62 (1), ma assume peraltro aspetti propri, non riconducibili a specifiche disposizioni.

L'esigenza dell'anzidetta disciplina contabile si fa più manifesta a seguito delle rilevanti innovazioni recate dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, in tema attribuzioni, poteri e risorse della Provincia.

Par d'uopo, perciò, riprendere e sviluppare considerazioni già espresse in passato, che mantengono la loro attualità nei confronti del bilancio preventivo per l'esercizio in esame.

Solo parzialmente, anzitutto, la ripartizione delle spese in rubriche coincide con la classificazione amministrativa, per la quale sia la citata legge n. 62 (articolo 1, *sub* 37) sia il parimenti citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 (articolo 2, terzo comma) assumono a riferimento i « servizi ». Detta ripartizione coincide in buona misura con quella adottata, in base a direttive ministeriali, dalle province a regime ordinario; ma neppure quest'ultima sembra aderire alle ricordate disposizioni normative, risolvendosi in una sub-ripartizione di ciascuna sezione della classificazione funzionale, con numerazione e denominazione autonome fra sezione e sezione, ed anzi fra gli stessi tronconi di una medesima sezione rispettivamente appartenenti al titolo I ed al titolo II.

In particolare, poi, la rubrica II della sezione VI (oneri non ripartibili) del titolo II raggruppa una serie di interventi da effettuare con fondi specificamente assegnati dalla Regione. Ciò risponde certamente alla finalità di offrire una prospettazione unitaria di tali tipi di intervento, ma questa potrebbe essere egualmente conseguita corredando il bilancio di un'apposita rappresentazione riassuntiva delle spese in parola, sì da non sottrarre — come accade, in-

(1) Decreti del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670 e 29 novembre 1965, n. 1422.

vece, col sistema in esame — i vari stanziamenti anzitutto alla loro esatta distribuzione fra le diverse sezioni funzionali concernenti le diverse materie (agricoltura, commercio, ecc.), e, inoltre, sotto il profilo amministrativo, alla collocazione nelle rubriche relative ai servizi competenti a gestirli.

L'esigenza che per ciascuna funzione e per ciascun servizio risulti compiutamente l'insieme delle spese ad essi relative prevale, infatti, sull'altra di considerare le spese medesime sotto il profilo della provenienza dei fondi e della natura giuridica (delegata o propria) dell'attività esercitata.

Comunque, stante il modo col quale viene applicata la classificazione economica (vedi più oltre), non sembra giustificato che tutte le spese della rubrica in parola siano inserite fra le « somme non attribuibili (cat. XIV) » (2).

Quanto ai modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica n. 1422 del 1965, il bilancio provinciale si uniforma solo parzialmente ad essi, poiché delle colonne in questi contenute vengono riprodotte solo quelle relative al numero ed alla denominazione dei capitoli, alla previsione di competenza ed alle categorie della classificazione economica.

Inoltre, anche per la parte uniforme ai suddetti modelli — nei quali la distinzione in categorie figura « incrociata » con quella per sezioni e rubriche — il bilancio provinciale comprende capitoli il cui stanziamento appare suddiviso fra più categorie. La struttura del modello adottato non può, in proposito, ritenersi sufficiente a dimostrare che le norme abbiano inteso consentire tale promiscuità di oggetto dei capitoli suddetti, in contrasto sia con la nozione stessa di « oggetto », quale deve intendersi adottata dal citato articolo 1 *sub* 37 della legge n. 62 del 1964 e dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1965, come prescrizione di un contenuto unitario ed omogeneo, sia col successivo articolo 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che conferma tale interpretazione, definendo il capitolo « unità fondamentale » delle entrate e delle spese, ammettendone unicamente la ripartizione in articoli; senza dire, poi, del principio testualmente desumibile dall'articolo 133 del regolamento di contabilità generale dello Stato, secondo il quale, sia pure con riferimento al precedente sistema di classificazione, « non si cumulano in uno stesso capitolo entrate e spese appartenenti a diverse categorie o rubriche ».

Riflessi, del resto, della rilevata prospettazione potrebbero aversi sotto il profilo dell'imputazione degli impegni di spesa all'uno od all'altra quota dello stanziamento figuranti in categorie diverse.

Per quanto concerne singoli capitoli di spesa, deve anzitutto rilevarsi il caso limite del capitolo 370, denominato « Fondo per contributi e sussidi vari » e compreso nella rubrica « Erogazioni diverse » della sezione « Oneri non ripartibili », sì da configurare uno stanziamento la cui destinazione resta assolutamente generica ed indeterminata, sia per la denominazione che per la collocazione, in contrasto col prescritto riferimento legislativo ad un « oggetto », cui si è poc'anzi accennato.

Neppure può dirsi conforme a quest'ultimo criterio il capitolo 490, concernente « oneri per l'istruzione professionale », poiché sia la stessa entità dello stanziamento (1.450 milioni nelle previsioni iniziali), ed il fatto che esso appaia ripartito in ben tre categorie della classificazione economica, sia la normativa alla quale esso viene riferito (legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9) rendono palesi la molteplicità ed eterogeneità degli interventi cui esso è destinato, e che dovrebbero pertanto essere opportunamente suddivisi fra distinti capitoli, affinché anche in questa materia l'approvazione del bilancio assuma un carattere di concreto indirizzo per la futura attività dell'Amministrazione.

(2) A contrastare le considerazioni svolte non varrebbe il richiamo all'articolo 28 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, secondo il quale le province debbono gestire i fondi ricevuti per l'esercizio di funzioni delegate separatamente da quelli di propria competenza, poiché neppure il sistema adottato dà luogo ad una vera e propria gestione separata da quella del bilancio provinciale, mentre nulla esclude che, nell'ambito dei comparti corrispondenti alle finalità ed alla natura degli stanziamenti alimentati dalla Regione, questi possano ricevere autonoma evidenza, e che di essi, come detto nel testo, possa poi farsi apposito riassunto.

Una suddivisione siffatta, in particolare, dovrebbe anche condurre ad una più appropriata distribuzione degli stanziamenti fra i titoli primo e secondo della spesa. Va considerato al riguardo che attualmente — eccettuati il capitolo 170, unico iscritto nella parte corrente, con 87 milioni, ed il capitolo 491, per 2 milioni — il suddetto capitolo 490 raggruppa tutti i restanti oneri, per l'ammontare indicato relativi all'istruzione professionale, nel comparto in conto capitale, mentre specialmente per la quota maggiore (1.350 milioni) destinata a trasferimenti resta dubbia la totale pertinenza a tale comparto. Prova, a tal riguardo, il raffronto col bilancio della Provincia di Bolzano, nel quale la più gran parte delle spese per la « formazione professionale » è iscritta nel titolo primo, restando al secondo soltanto quelle relative a beni ed opere (3).

Più appropriata collocazione dovrebbe altresì darsi al capitolo 6, relativo a compensi a membri di commissioni, ad estranei e simili, e ciò sia sotto il profilo amministrativo, figurando esso nella rubrica « organi istituzionali », anziché su quella « servizi generali », sia sotto quello economico, trattandosi non di « somme non attribuibili » bensì di « acquisto di beni e servizi », secondo il criterio seguito per il bilancio dello Stato. A quest'ultima categoria, e non a quella dei trasferimenti, fra le quali sono classificate, sono anche da attribuire le spese per quote associative di cui ai capitoli 34 e 35.

Va poi rilevata la mancata iscrizione di spese per ammortamenti, benché la relativa categoria sia presente nella ripartizione adottata.

Deve, infine, rilevarsi la mancanza di una soddisfacente prospettazione riassuntiva. Ad ovviarvi, in relazione al n. 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670, la soluzione più soddisfacente appare quella di uniformarsi al sistema adottato nel bilancio dello Stato, nel quale, per quanto riguarda l'analisi funzionale, sono evidenziati i totali di ciascuna Sezione comprensivi delle parti di quest'ultima appartenenti sia al titolo I sia al titolo II (totali che mancano nel bilancio provinciale), nonché quelli delle rubriche, indipendentemente dalle Sezioni di appartenenza, ciò che per il bilancio provinciale potrà conseguirsi, una volta ricondotte le rubriche al corretto riferimento ai servizi, come sopra indicato.

c) *Osservazioni particolari.* — Alle precedenti considerazioni generali sui risultati della gestione, è da aggiungere qualche più analitica notazione.

È, così, da rilevare positivamente come all'aumento delle risorse derivanti dalle entrate abbia fatto riscontro un aumento proporzionalmente minore delle spese di parte corrente, sicché la quota di risparmio pubblico risulta salita rispetto al 1970 da 7 a 11,2 miliardi, con un tasso di accrescimento molto superiore a quello registrato mediamente nel quadriennio antecedente.

Si deve, peraltro, avvertire del carattere relativo di tale dato, ove si ricordino i rilievi svolti in tema di bilancio preventivo circa la classificazione delle spese, anche e soprattutto per quanto ne concerne la collocazione fra quelle correnti e quelle di investimento.

Quanto ai residui passivi, a ciò che si è osservato in generale circa la loro costante tendenza all'incremento — nonostante la contraria affermazione contenuta nella nota preliminare al rendiconto — deve aggiungersi come dall'allegato prospetto risulti, all'analisi economica, la persistenza di residui, anche da esercizi anteriori al 1964, di diverse categorie, non soltanto del conto capitale — categorie VIII, X e XIV — ma anche di parte corrente, quali la II e la III. Le quote più cospicue, comunque, restano quelle pertinenti a spese del titolo II, ed il prospetto ne dimostra la marcata lentezza di erogazione.

d) *Gestioni fuori bilancio.* — La legge 25 novembre 1971, n. 1041, ha dettato una disciplina generale intesa ad assicurare che movimenti di fondi fuori bilancio non abbiano a

(3) Meno, al riguardo, può valere il richiamo alla collocazione del capitolo 5030 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, esaurendosi tale stanziamento nel contributo annuo al Fondo per la formazione professionale, dovuto per legge, mentre per le province in parola trattasi dello svolgimento di una propria ed articolata attività amministrativa.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

svolgersi se non in forza di espressa autorizzazione normativa, e, in quest'ultimo caso, che essi vengano comunque assoggettati al controllo e portati a conoscenza delle assemblee legislative.

In attesa che a tale disciplina si conformi l'Amministrazione provinciale, consentendo così alla Corte di esaminare l'andamento delle varie gestioni autorizzate da leggi della Provincia, e di poter riferire circa i risultati del controllo eseguito, non possono, al momento, che esporsi i dati disponibili circa le relative giacenze di cassa, non senza avvertire quanto limitato ne sia il significato, in mancanza di elementi sui movimenti verificatisi nell'entrata e nella spesa.

Le gestioni fuori bilancio, segnalate nelle precedenti relazioni, concernono « fondi speciali » destinati ad agevolare operazioni di credito a favore degli artigiani operanti nell'ambito del territorio provinciale.

Trattasi dei quattro fondi speciali istituiti con altrettante leggi provinciali (20 gennaio 1956, n. 2; 28 ottobre 1960, n. 13; 26 agosto 1966, n. 10; 19 dicembre 1967, n. 12).

I relativi conti correnti, aperti presso la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, presentano, alla data del 31 dicembre 1971, i seguenti saldi attivi, il cui totale registra un aumento, rispetto all'anno precedente, di circa 20 milioni, pari a quello intervenuto in tale anno rispetto al 1969:

1) conto corrente 10925 (legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 13) . . .	L.	13.389.969
2) conto corrente 10975 (legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 2) . . .	»	4.154.095
3) conto corrente 53285 (legge provinciale 26 agosto 1966, n. 10) . . .	»	79.273.260
4) conto corrente 53286 (legge provinciale 19 dicembre 1967, n. 12) . . .	»	22.753.664
		<hr/>
Ammontare complessivo . . .	L.	119.570.988
		<hr/> <hr/>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1971 analizzati per esercizi di provenienza e per aggregati economici

(In milioni di lire)

TITOLI E CATEGORIE	Dal seme- stre 1964 e esercizi precedenti	Dal 1965	Dal 1966	Dal 1967	Dal 1968	Dal 1969	Dal 1970	Dal 1971	Totale
TITOLO I. — SPESE CORRENTI.									
CATEGORIA I — Personale	—	—	—	—	—	—	—	1.523	1.523
CATEGORIA II — Acquisto beni e servizi	—	—	41	42	18	55	243	814	1.453
CATEGORIA III — Trasferimenti	—	7	—	6	3	94	124	796	1.030
CATEGORIA IV — Interessi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CATEGORIA V — Poste correttive	—	—	—	—	—	—	—	3	3
CATEGORIA VI — Ammortamenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CATEGORIA VII — Somme non attri- buibili	—	—	—	—	—	4	2	58	64
TOTALE TITOLO I	—	7	41	18	21	153	369	3.194	3.773
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE.									
CATEGORIA VIII — Beni ed opere im- mobiliari a carico della pro- vincia	79	.77	34	548	1.285	1.350	2.677	2.874	8.924
CATEGORIA IX — Beni mobili ecc.	—	—	—	5	2	1	1	62	71
CATEGORIA X — Trasferimenti	49	45	20	61	101	515	652	1.677	3.060
CATEGORIA XI — Partecipazioni azionarie ecc.	—	—	—	—	—	—	1	34	35
CATEGORIA XII — Concessione cre- diti finalità produttive	—	—	—	—	—	—	—	5	5
CATEGORIA XIII — Concessione cre- diti finalità non produttive	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CATEGORIA XIV — Somme non attri- buibili	87	87	424	271	622	1.982	1.385	4.233	8.791
TOTALE TITOLO II	185	179	178	885	2.010	3.848	4.716	8.885	20.886
TOTALE COMPLESSIVO	185	186	189	903	2.031	4.001	5.085	12.079	24.659

2. — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

Nel 1971 la struttura dei servizi è rimasta immutata. Va, quindi, rinviata al futuro ogni considerazione circa gli adeguamenti dei quali sarà oggetto in relazione alle numerose nuove attribuzioni devolute alla Provincia dalla riforma statutaria, anche se una concreta attività amministrativa in buona parte delle relative materie era già in fatto svolta dall'ente per effetto delle ampie deleghe conferitegli, con varia tipologia, dalla Regione.

Per quanto concerne la situazione del personale, dall'allegato prospetto — che mostra anzitutto la molteplicità dei ruoli su cui si articola l'organico, secondo un criterio di specializzazione nei diversi settori — risulta che l'insieme dei dipendenti in servizio supera il 90 per cento dei posti (1.398) complessivamente previsti. A ciò contribuisce, peraltro, una non irrilevante quota di oltre 200 dipendenti non di ruolo, mentre quelli di ruolo, compresi 71 in soprannumero, non raggiungono le 1.100 unità.

Si rileva, quindi, rispetto alle dotazioni organiche, una carenza di personale di ruolo che appare più o meno uniformemente diffusa fra i diversi ruoli e carriere, in proporzione delle consistenze rispettive, con maggiore accentuazione in qualche caso, come quelli del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, delle carriere direttive e di concetto di vari ruoli, e del ruolo infermieri (4), mentre le menzionate posizioni soprannumerarie interessano soltanto due ruoli (cantonieri e meccanici), dando luogo solo per essi ad una eccedenza di personale in servizio sulla consistenza delle dotazioni.

Il dato sopra esposto circa il numero dei dipendenti non di ruolo va collegato alla facilità di assumere personale temporaneo, di cui l'Amministrazione ha continuato ad avvalersi nel 1971, ai sensi della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8. In materia non possono che rinnovarsi i rilievi già formulati in passato sul preconstituersi, in tal modo, di situazioni di fatto che danno luogo — come già avvenuto — all'emanazione di norme per l'inquadramento di detto personale immesso così nei ruoli senza le garanzie del concorso.

All'argomento si connette quello del conferimento di particolari incarichi ad estranei, che nel 1971 sono stati complessivamente 36 (con una spesa di 29,6 milioni), buona parte dei quali risolvendosi in prestazioni a carattere continuativo per l'intero anno (specialmente di personale sanitario per l'Ospedale psichiatrico), a proseguimento di analoghe prestazioni espletate nei 12 mesi precedenti (5).

Anche in relazione a tali elementi non può dirsi adeguato alle esigenze il reclutamento del personale di ruolo, tenuto conto del non elevato numero di posti messi a concorso (e quasi sempre tutti coperti) negli anni 1968 e 1969, rispetto alle vacanze nelle qualifiche iniziali, della durata del procedimento, non di rado superiore a 2 anni, e talora anche a 3, nonché del fatto che nessun concorso è stato indetto nel 1970, mentre uno soltanto lo è stato nel 1971, per applicato aggiunto di stenodattilografia.

D'altro canto, l'Amministrazione ha affermato che le dotazioni organiche rispondono ad un suo effettivo fabbisogno, opponendosi anche con tale argomento alla tesi (definitivamente poi riaffermata dalla Sezione del controllo della Corte con pronuncia dell'8 ottobre 1971, n. 452), secondo cui la riduzione degli organici, prevista dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, come conseguenza dell'« esodo » di personale agevolato dalla legge stessa, deve essere operata non solo dallo Stato ma anche dagli altri enti pubblici.

Va, infine, rilevato che nessuna iniziativa risulta assunta nell'anno in esame in tema di preparazione ed aggiornamento del personale, tanto che la somma all'uopo stanziata al capitolo 20 della spesa risulta inutilizzata.

(4) In questo ruolo sono particolarmente avvertite le difficoltà incontrate in generale dall'Amministrazione nell'utilizzare convenientemente personale assunto obbligatoriamente, senza concorso, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(5) Sono stati inoltre affidati, con una spesa di 43,3 milioni, studi e progettazioni a taluni istituti ed organismi, anche privati, in materia fondiaria, geologica, socio-ambientale e portuale-turistica.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PERSONALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1971	IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1971					Totale
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	
Amministrativo	Direttiva	40	23	-	-	-	-	23
	Concetto	41	25	-	-	-	-	25
	Esecutiva	134	126	-	-	-	-	126
Finanze e patrimonio	Direttiva	5	2	-	-	-	-	2
	Concetto	32	19	-	-	-	-	19
	Esecutiva	14	7	-	-	-	-	7
Lavori pubblici	Direttiva	17	10	-	-	-	-	10
	Concetto	38	31	-	-	-	-	31
	Esecutiva	16	10	-	-	-	-	10
Ruolo sanatoriale	Direttiva	1	1	-	-	-	-	1
Attività economiche	Direttiva	8	5	-	-	-	-	5
	Concetto	12	7	-	-	-	-	7
	Esecutiva	5	1	-	-	-	-	1
Agricoltura	Concetto	7	-	-	-	-	-	-
	Esecutiva	1	1	-	-	-	-	1
	Direttiva (chimi)	4	3	1	-	-	-	4
Istruzione	Direttiva (me dici)	5	5	-	-	-	-	5
	Concetto	24	18	-	-	-	-	18
	Esecutiva	4	4	-	-	-	-	4
Igiene e proflassi	Direttiva (chimi)	4	3	1	-	-	-	4
	Direttiva (me dici)	5	2	-	-	-	-	2
	Concetto	4	4	-	-	-	-	4
Speciale dei servizi di salute mentale	Esecutiva	5	4	-	-	-	-	4
	Direttiva	41	8	-	-	-	-	8
	Concetto	25	1	-	-	-	-	1
Assistenza all'infanzia	Esecutiva	15	1	-	-	-	-	1
	Direttiva	1	1	-	-	-	-	1
	Concetto	18	9	-	-	-	-	9
	Esecutiva	17	12	-	-	-	-	12

Segue: PERSONALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1971	IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1971					Totale
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	
Orientamento professionale . Vigili sanitari Infermieri Operai Cantoniari Autisti Meccanici-camionisti Bidelli-uscieri	Direttiva . . .	8	3	-	-	-	-	3
	Concetto . . .	1	-	-	-	-	-	-
	Esecutiva . . .	3	2	-	-	-	-	2
	Ausiliaria . . .	452	359	-	-	-	-	359
	Ausiliaria . . .	124	88	-	-	-	-	88
	Ausiliaria . . .	160	136	-	43	-	-	179
	Ausiliaria . . .	11	8	-	-	-	-	8
	Ausiliaria . . .	47	39	-	27	-	-	66
	Ausiliaria . . .	51	47	-	-	-	-	47
	TOTALE . . .	1.398	1.022	71	-	-	-	1.093
Personale avventizio e contrattuale	Direttiva . . .	-	-	-	-	-	-	21
	Concetto . . .	-	-	-	-	-	-	30
	Esecutiva . . .	-	-	-	-	-	-	31
	Ausiliaria . . .	-	-	-	-	-	-	107
TOTALE . . .	-	-	-	-	-	-	189	
Personale ad orario ridotto .	Direttiva . . .	-	-	-	-	-	-	5
	Concetto . . .	-	-	-	-	-	-	6
	Esecutiva . . .	-	-	-	-	-	-	3
	Ausiliaria . . .	-	-	-	-	-	-	1
TOTALE . . .	-	-	-	-	-	-	15	
TOTALE . . .	-	-	-	-	-	-	204	

3. — LAVORI, FORNITURE E CONTRATTI VARI.

Dall'esame del prospetto allegato risulta che tanto per i lavori quanto per gli acquisti in genere il sistema dell'esecuzione in economia interessa una spesa di gran lunga superiore che tutti gli altri, e, fra le due forme di quest'ultima, quella della amministrazione diretta. Ciò rende ancora più avvertita l'esigenza di un'apposita regolamentazione di tale sistema, prescritta, del resto, dalla legge di contabilità generale, allo stato tuttora mancante.

Per i lavori, in particolare, il sistema è stato prevalentemente adottato nella manutenzione delle strade ed in quella, anche straordinaria, degli edifici provinciali.

Per il resto, nell'impiego dello strumento contrattuale appare del tutto abbandonata l'asta pubblica, mentre la trattativa privata, adottata in via esclusiva nei contratti attivi, ha prevalso nel campo degli acquisti, sia pure per importi unitari non elevati, restando, invece, nettamente inferiore alla licitazione privata, ma con casi di notevole valore unitario, nei lavori.

I dati relativi agli automezzi indicano una consistenza, invariata rispetto al 1970, di 11 autovetture e di 73 altri veicoli (75 nel '70), risultante per questi ultimi dall'acquisto di 11 nuovi e dalla vendita o messa fuori uso di 13. Agli uffici periferici sono destinate 4 delle autovetture e tutti gli altri veicoli. Per le spese di esercizio l'onere sostenuto è stato di 6 milioni, e di 18,7 per quelle di manutenzione, ivi compresi 10,6 per assicurazione (non risultano, peraltro essersi verificati sinistri).

Altre autovetture sono state utilizzate mediante noleggio, con una spesa di 3,7 milioni.

4. — ATTIVITÀ ED INTERVENTI FINANZIARI.

Lo stato di attuazione di interventi pluriennali di spesa in diversi settori rivela, dal confronto fra il totale delle somme stanziato fino al 1971 e quello delle somme ancora da impegnare o da pagare, molti casi di mancata o incompleta utilizzazione (6). Si indicano qui di seguito i casi di maggior rilievo.

Nel settore delle abitazioni, meritano nota i provvedimenti per l'incremento dell'edilizia popolare (cap. 511, con spese impegnate e non pagate per 157,2 milioni, rispetto a stanziamenti per 360 milioni), delle spese di attuazione della legge provinciale n. 12 del 1963, rifinanziata nel 1966 con legge n. 2 (cap. 512, con 124,5 milioni da pagare su 280 stanziati), dell'integrazione di agevolazioni statali (cap. 514, con 53,1 milioni rimasti da pagare su 64,5 stanziati) dei contributi integrativi all'Istituto Autonomo Case Popolari (cap. 515, con 10,5 milioni stanziati e neppure impegnati, e cap. 516, con la medesima risultanza per gli stanziamenti di 86,5 milioni), dei contributi a cooperative (cap. 517, con 60 milioni stanziati, di cui 12 aumentati sulla quota annua del 1971, e anch'essi non impegnati), e infine dei contributi a singoli (cap. 518, con 61,4 milioni ancora da pagare ed 11 neppure impegnati su 60 stanziati) (7).

Per interventi in settori vari con fondi assegnati dalla Regione, vanno ricordati quelli relativi ad impianti sportivi e d'interesse turistico (capitoli 620, 627 e 628, con rispettivi 295,6 milioni da pagare su 385 stanziati, 200 e 150 da pagare su altrettanti stanziati), ad agevolazione per insediamenti industriali (cap. 622, con 1.066 milioni da pagare su 1.592 stanziati), ad impianti funicolari (cap. 623, con 444 milioni da pagare su 563 stanziati) e ad opere pubbliche eseguite da enti ed organismi vari (capitoli 624 e 626, con complessivi 2.215 milioni da pagare su 3.938 stanziati).

IL RELATORE

F.to: Ugo Cevoli

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

(6) L'elaborazione è stata condotta su dati rovvisori.

(7) In tema di funzioni diverse da quelle gestorie in campo edilizio, va segnalato che un atto di natura regolamentare emanato in data 10 febbraio 1971 e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* 23 febbraio 1971, n. 8, non è stato assoggettato al preventivo controllo di legittimità della Corte, ed è quindi privo del visto di quest'ultima, visto il quale, come noto, è condizione perché l'atto acquisti giuridica efficacia.

PROVINCIA AUTONOMA

Attività

OGGETTO DEL CONTRATTO (Lavori, forniture, vendite, ecc.)	Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
CONTRATTI ATTIVI.						
Capitolo 70. — Fitto beni immobili	—	—	27	18.548.760	—	—
Capitolo 170. — Alienazione beni patrimoniali	—	—	18 *	4.810.140	—	—
Capitolo 171. — Alienazione beni fuori uso	—	—	6	2.006.535	—	—
TOTALE CONTRATTI ATTIVI	—	—	51	25.365.435	—	—
CONTRATTI PASSIVI.						
<i>Acquisto di beni, servizi e forniture:</i>						
Capitolo 24. — Divise agli uscieri	—	—	9	3.198.660	—	—
Capitolo 25. — Divise cantonieri	—	—	8	17.321.100	—	—
Capitolo 26. — Fitti passivi	—	—	5	10.564.945	—	—
Capitolo 29. — Spese A.N.S.A.	—	—	1	600.000	—	—
Capitolo 30. — Doc. attività provincia	—	—	13 (1)	23.582.000	—	—
Capitolo 33. — Spese d'ufficio	4	13.265.060	21 (1)	159.325.314	—	—
Capitolo 38. — Acquisto opere d'arte	—	—	3	9.999.580	—	—
Capitolo 40. — Spese meccanizzazione	—	—	2 (2)	31.320.090	—	—
Capitolo 80 all'89. — Acquisto beni	} 20	50.212.135	18 (3)	52.946.395	—	—
Capitolo 100 e 101. — Servizi scolastici						
Capitolo 110. — Spese funzionamento provvedi- torato agli studi	—	—	3	5.303.300	—	—
Capitolo 131. — Assicurazioni scolastiche	—	—	3	7.890.890	—	—
Capitolo 136. — Acquisto libri e pubblicazioni	—	—	10	19.989.841	—	—
Capitolo 151. — Acquisto libri e attrezz. centro bibliotecario	32	29.223.245	—	—	—	—
Capitolo 190. — Vaccino antivaaioloso	—	—	5	1.165.000	—	—
Capitolo 191. — Vaccino antidifterico	—	—	2	99.920	—	—
Capitolo 192. — Vaccino antitetanico	—	—	5	2.656.600	—	—
Capitolo 193. — Altri vaccini	—	—	2	500.000	—	—
Capitolo 194. — Spese ufficiali sanità stradale	—	—	—	—	—	—

Segue: PROVINCIA AUTONOMA

Attività

OGGETTO DEL CONTRATTO (Lavori, forniture, vendite, ecc.)	Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Capitolo 195. — Spese medicina scolastica . . .	—	—	2	3.921.370	—	—
Capitolo 201. — Spese laboratori igiene provin- ciali	1	798.000	6	5.821.790	—	—
Capitolo 220. — Spese ospedale psichiatrico . .	1	45.600.000	21	68.596.505	—	—
Capitolo 230. — Spese I.P.A.I.	1	5.880.000	1	1.220.330	—	—
Capitolo 231. — Spese Colonia Miralago	1	2.520.000	1	399.330	—	—
Capitolo 276. — Spese Commissariato usi civici	—	—	2	886.000	—	—
Capitolo 410. — Acquisto beni immobili	—	—	3	8.500.000	—	—
Capitolo 430. — Acquisto mobili	—	—	7	5.478.580	—	—
Capitolo 481. — Sistemazione agr. S. Michele .	—	—	4	4.896.095	—	—
Capitolo 490. — Acquisto istr. professionale . .	—	—	15	27.620.012	—	—
Capitolo 491. — Acquisto centro ar. profess. . .	—	—	1	157.595	—	—
Capitolo 550. — Manutenzione e acquisto mac- chine e segnali stradali	—	—	—	—	—	—
Capitolo 551. — Acquisto strumenti misura . . .	1	1.728.000	3	1.142.772	—	—
Totale acquisto di beni, servizi e forniture	61	149.226.440	176	475.104.014	—	—
<i>Lavori pubblici:</i>						
Capitolo 62	—	—	—	—	—	—
Capitolo 80	—	—	—	—	—	—
Capitolo 84	—	—	—	—	—	—
Capitolo 85	—	—	—	—	—	—
Capitolo 88	—	—	—	—	—	—
Capitolo 100	—	—	—	—	—	—
Capitolo 101	—	—	—	—	—	—
Capitolo 220	1	74.931.500	4	17.421.512	1	99.931.500
Capitolo 230	—	—	—	—	—	—
Capitolo 231	—	—	—	—	—	—
Capitolo 290	1	14.397.350	—	—	—	—
Capitolo 291	3	46.767.565	—	—	—	—
Capitolo 292	—	—	—	—	—	—

Segue: PROVINCIA AUTONOMA

Attività

OGGETTO DEL CONTRATTO (Lavori, forniture, vendite, ecc.)	Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Capitolo 420	—	—	3	18.420.530	—	—
Capitolo 481	—	—	—	—	—	—
Capitolo 490	1	13.595.000	1	4.766.900	—	—
Capitolo 550	—	—	—	—	—	—
Capitolo 552	16	364.334.170	1	107.923.535	—	—
Capitolo 553	—	—	—	—	—	—
Capitolo 554	—	—	—	—	—	—
Capitolo 451	1	128.587.620	3	101.594.735	—	—
Capitolo 453	—	—	—	—	1	207.000.000
Capitolo 556	2	43.569.000	—	—	—	—
Capitolo 557	—	—	—	—	—	—
Capitolo 558	5	307.387.000	—	—	—	—
Capitolo 590 R	1	76.099.250	—	—	—	—
Capitolo 555 R	2	46.489.665	—	—	—	—
Capitolo 556 R	—	—	—	—	1	76.946.450
Capitolo 558 R	—	—	1	252.810.203	—	—
Capitolo 559 R	1	59.273.150	1	47.189.797	—	—
Totale lavori pubblici	34	1.175.431.270	14	550.127.212	3	383.877.950
Totale acquisto di beni, servizi e forniture	61	149.226.440	176	475.104.014	—	—
TOTALE CONTRATTI PASSIVI	95	1.324.657.710	190	1.025.231.226	3	383.877.950

REVISIONE PREZZI

Acconti 11	106.571.785
Saldi 9	33.699.042
20	140.270.827

* Per 10 contratti di affitto ceduti a dipendenti è stato tenuto conto solo della quota annua. (1) Comprati acquisti su fattura. (2) Contratti con l'I.B.M. (3) compreso affitto locali. (4) Compresi acquisti su fattura anticipazioni all'economista. (5) Spese sostenute dagli enti gestori ed a questi rimborsate dall'Amministrazione.

DI TRENTO

contrattuale

CONCESSIONI E DELEGHE PER ESECUZIONI DI LAVORI E SERVIZI						LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA		
A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Amministrazione diretta
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	Importo
-	-	-	-	-	-	12	106.970.750	132.917.620
-	-	-	-	-	-	1	2.500.000	2.603.000
-	-	-	-	-	-	1	3.600.000	34.263.800
-	-	-	-	-	-	-	-	26.500.000
-	-	-	-	-	-	21	102.164.813	153.559.850
-	-	-	-	-	-	-	-	140.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	69.799.000
-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	385.000
-	-	-	-	-	-	3	15.205.000	6.785.000
-	-	-	-	-	-	4	12.259.000	65.078.474
-	-	-	-	-	-	-	-	17.800.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7.703.550
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4.692.750
-	-	-	-	-	-	51	286.259.063	1.433.065.032
-	-	-	-	-	-	-	-	1.973.761.994
-	-	-	-	-	-	51	286.259.063	3.406.827.026

PAGINA BIANCA